



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

Edizione n. 10

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 11/02/2026

Parte generale pag. 3

Parti speciali pag. 43

PARTE GENERALE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

Sommario

Parte generale	pag. 3
Abbreviazioni e definizioni	pag. 6
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	pag. 7
1.1 Le caratteristiche e la natura della responsabilità degli enti	pag. 7
1.2 I reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto	pag. 7
A) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	pag. 7
B) Delitti informatici e trattamento illecito di dati	pag. 8
C) Delitti di criminalità organizzata	pag. 9
D) Reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	pag. 9
E) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	pag. 9
F) Delitti contro l'industria e il commercio	pag. 9
G) Reati societari	pag. 10
H) Delitti aventi finalità di terrorismo o di evasione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art.2 della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999	pag. 10
I) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	pag. 10
J) Delitti contro la personalità individuale	pag. 10
K) Abusi di mercato (reati)	pag. 11
L) Abusi di mercato (illeciti amministrativi)	pag. 11
M) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	pag. 11
N) Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	pag. 11
O) Delitti in materia di violazione di diritto d'autore	pag. 11
P) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	pag. 12
Q) Reati ambientali	pag. 13
R) Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare	pag. 14
S) Reati transnazionali	pag. 14
T) Reati in materia di razzismo e xenofobia	pag. 15
U) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	pag. 15
V) Reati tributari	pag. 15
W) Contrabbando	pag. 15
X) Reati contro il patrimonio culturale	pag. 16
1.3 L'adozione del Modello e l'esenzione dalla responsabilità Amministrativa degli Enti	pag. 16
1.4 Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001	pag. 17
1.4.1 Le sanzioni pecuniarie	pag. 17
1.4.2 Le sanzioni interdittive	pag. 17
1.4.3 La confisca del prezzo o del profitto di reato	pag. 18

1.4.4 La pubblicazione della sentenza	pag. 18
1.5 Linee guida di categoria	pag. 18
2. L'ADOZIONE DEL MODELLO DAPARTE DELLA FONDAZIONE	pag. 20
2.1 Funzione del Modello	pag. 20
2.2 Destinatari del Modello e sua applicazione	pag. 21
2.3 La costruzione del Modello	pag. 21
2.4 Struttura del Modello	pag. 22
2.5 Modifiche del Modello	pag. 22
3. LA STRUTTURA DELLA FONDAZIONE	pag. 23
3.1 Organi della Fondazione	pag. 24
3.2 Organigramma	pag. 25
3.3 Ruoli Organizzativi	pag. 27
3.4 Funzioni	pag. 27
3.4.1 Area Amministrativa	pag. 27
3.4.2 Area Amministrativo/Sanitaria	pag. 29
3.4.3 Area Sanitaria	pag. 29
3.4.4 Area Sociale	pag. 31
3.4.5 Area Socio – Sanitaria	pag. 32
3.4.6 Area Servizi	pag. 33
3.4.7 Area servizi all'ospite	pag. 35
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag. 35
4.1 Fonte normativa	pag. 35
4.2 Composizione	pag. 35
4.3 Responsabilità e natura	pag. 36
4.4 Compiti	pag. 37
4.5 Nomina e revoca	pag. 38
4.6 Cause di incompatibilità	pag. 38
4.7 Attività di reporting dell'OdV verso il vertice aziendale e l'ATS	pag. 38
4.8 Gli obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	pag. 39
4.8.1 Le segnalazioni	pag. 39
4.8.2 Whistleblowing	pag. 40
4.8.3 Le informazioni	pag. 41
5. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	pag. 41
5.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti, Collaboratori e Volontari	pag. 41
5.1.1 La comunicazione iniziale	pag. 42
5.1.2 La formazione	pag. 42
5.2 Informazione ai Consulenti e Fornitori	pag. 42
6. SISTEMA DISCIPLINARE	pag. 42
6.1 Funzione del sistema disciplinare	pag. 42
6.2 Misure per i lavoratori dipendenti	pag. 43
6.2.1 Impiegati e quadri	pag. 43
6.2.2 Dirigenti	pag. 44
6.3 Misure nei confronti degli Amministratori e del Revisore dei Conti	pag. 44
6.4 Misure nei confronti di Consulenti e Collaboratori Esterni	pag. 45
6.5 Misure nei confronti dei Volontari	pag. 45

ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

Abbreviazione	Nomenclatura estesa	Definizione/titolo
D.Lgs. 231/01 o Decreto	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Serie di norme che disciplinano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29.09.2000, n. 300 nel contenuto di tempo in tempo vigente.
A.I.O.P.	Associazione Italiana Ospedalità Privata	
P.A. OdV	Pubblica Amministrazione Organismo di Vigilanza	Stato, Regioni ed Enti pubblici locali Organismo della Fondazione, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.
CdA	Consiglio di Amministrazione	Organo di indirizzo politico della Fondazione
DG	Direttore Generale	
RS	Responsabile Sanitario	
RA	Responsabile Amministrativo	
SV	Pazienti in stato vegetativo	Ospiti che hanno perso la cognitività e le facoltà motorie: condizione di possibile evoluzione del coma caratterizzata dalla ripresa della veglia, senza contenuto di coscienza e consapevolezza di sé e dell'ambiente circostante.
PAI	Piano di Assistenza Individuale	Documento contenente tutte le notizie di natura non prettamente sanitaria ma a carattere personalizzato che tiene conto delle necessità individuali dell'anziano, ammalato o disabile e della sua famiglia.
OSS	Operatore Socio Sanitario	Figura professionale a diretto contatto con l'ospite
ASA	Ausiliario Socio-Assistenziale	Figura professionale a diretto contatto con l'ospite
DVR	Documento di Valutazione dei Rischi	Documento contenente tutti i rischi a cui si espone il lavoratore durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, suddiviso per mansioni, ed in cui vengono annotate anche le misure idonee a prevenire danni alla salute (leggasi infortuni e malattie professionali)

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1. Le caratteristiche e la natura della responsabilità degli enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il "Decreto" o "D.lgs. 231/2001") ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già da tempo aderito¹.

Il Decreto ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito "Enti") in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "Apicali");
- soggetti "Sottoposti" alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

L'Ente, quindi, non risponde se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, 2° co., D. Lgs. 231/01).

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita dal legislatore "amministrativa", presenta i caratteri della responsabilità penale, posto che consegue alla realizzazione di reati ed è accertata dal giudice penale nel corso di un procedimento nel quale all'Ente si applicano, ove compatibili, le disposizioni processuali relative all'imputato.

La responsabilità dell'Ente è distinta e autonoma: si aggiunge e non si sostituisce a quella della persona fisica che commette il reato.

1.2. I reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto

La responsabilità amministrativa degli Enti sorge nell'ipotesi di commissione (o di tentativo di commissione) degli illeciti di seguito specificati (cd. reati presupposto):

A) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 640 c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319, 319-bis e 321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità

¹

Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

- Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986);
- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Frode nelle sovvenzioni concesse dallo Stato per favorire la ripresa economica (D.Lgs. 13/2022);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti (art. 353-*bis* c.p.).

Il D.Lgs. 156/2022 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" ha modificato rubrica e testo dell'art. 322-bis e dell'art. 2 della L. n. 898/1986.

La Legge n. 112 dell'8 agosto 2024 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia) ha introdotto l'Art. 314-bis c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili), e modificato l'art. 322 bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri) facenti parte della fattispecie dei reati previsti all'Art. 25 D.Lgs 231/01.

B) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto)

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491-*bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-*quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-*quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- Illeciti in materia di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (art. 1 D.L. 105/2019 e succ. L. convers. 133/2019).

La Legge n. 90 del 28 giugno 2024 (Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e dei reati informatici) ha modificato l'Art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). Oltre all'innalzamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente in relazione alla commissione di uno dei reati informatici ivi contemplati, i riferimenti all'articolo 615-quinquies ("Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"), abrogato dalla L. 90/2024, sono stati rimossi e sostituiti con l'articolo 635-quater.1, i cui contenuti sono comunque sovrapponibili, seppur inaspriti dalla previsione di due nuove circostanze aggravanti. Infine, è stato introdotto il nuovo comma 1-bis, che punisce la nuova fattispecie di estorsione mediante reati informatici (art. 629, comma

3, c.p.).

C) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, 2° comma lettera a), numero 5 c.p.p.).

D) Reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 del Decreto)

- Corruzione, istigazione alla corruzione, traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);

La Legge n. 114 del 9 agosto 2024 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare) ha ufficialmente sancito l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) e la riformulazione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

E) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

F) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

La Legge n. 206 del 27 dicembre 2023 (Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy) ha modificato il testo dell'Art. 517 c.p. che ha interessato sia l'art.25-bis.1 sia la fattispecie della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013).

G) Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121 (art. 55, D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 comma 1 lett. c).

H) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999 (art. 25-quater del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e dalle leggi speciali aventi finalità terroristiche o eversive nonché di delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999.

La L. n. 80 del 9 giugno 2025 (conversione del D.L. n. 48 dell'11 aprile 2025 - "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario") ha introdotto l'art.270-quinquies 3 c.p. (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo) e modificato l'art. 435 c.p. (Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti).

I) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1 del Decreto)

Si tratta del delitto previsto dall'art. 583-bis c.p.

J) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

K) Abusi di mercato (reati) (art. 25-sexies del Decreto)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58);
- Manipolazione del mercato (art. 185 Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58)

La Legge n. 132 del 23/09/2025 ha adottato nell'ordinamento nazionale le disposizioni del Regolamento UE 2024/1689, cosiddetto AI Act, approvato il 13 giugno 2024 e pubblicato il 12 luglio 2024, che stabilendo regole armonizzate sull'IA si prefigge di garantire che i sistemi di intelligenza artificiale immessi e utilizzati nell'Unione Europea siano sicuri, rispettino i diritti fondamentali e i valori dell'Unione. Tale disposizione, tra l'altro, ha modificato: l'Art. 185 TUF (Manipolazione del mercato), volto a prevenire il rischio di utilizzo di algoritmi per influenzare i mercati; l'Art. 171 L. 633/1941 comma 1, lett. a-bis (Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa), volto a prevenire il rischio di uso di IA generative che riproducono contenuti protetti, e l'Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio), volto a prevenire il rischio di diffusione automatizzata di informazioni false o fuorvianti.

L) Abusi di mercato (Illeciti Amministrativi) (art. 187-quinquies Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58)

L'art. 187-quinquies del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62, dispone la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi relativi agli abusi di mercato. Segnatamente:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58);
- Manipolazione del mercato (art. 187-ter Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58)

M) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590, 3° comma, c.p.)

commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

N) Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.);
- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi ai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

Il D.L. n. 19 del 2 Marzo 2024 coordinato con la Legge di conversione n. 56 del 29 aprile 2024 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) ha modificato l'Art. 25-octies.1 introducendo un secondo comma che allarga la platea della fattispecie del reato anche a chi intende eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuendo fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

O) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione

qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 3);

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis* Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter* Legge 22 aprile 1941, n. 633);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* Legge 22 aprile 1941, n. 633);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* Legge 22 aprile 1941, n. 633).

La L. n.143 del 7 ottobre 2024 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico - Decreto Omnibus) ha introdotto l'Art.174-sexies della L. n.633 del 22 aprile 1941 (Legge sulla protezione del diritto d'autore) facente parte dell'Art. 25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore). In particolare, al fine di garantire un più efficace contrasto della pirateria online, l'Art.174-sexies della L. n.633 del 22 aprile 1941 prevede specifici obblighi di segnalazione per quanto si viene a conoscenza in merito a condotte, compiute o tentate, penalmente rilevanti ai sensi della legge per la protezione del diritto d'autore e di comunicazione con l'obbligo di designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) un punto di contatto che consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, le condotte suddette ("Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" o "Frode informatica").

La Legge 14 novembre 2024 n. 166 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", in tema di diritto d'autore, ha riconosciuto punita non solo la contraffazione dei contrassegni SIAE, ma anche quella relativa ai contrassegni rilasciati da altri organismi di gestione collettiva o da entità di gestione indipendenti.

P) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Q) Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali. Segnatamente, in relazione alla commissione dei **reati previsti dal codice penale**:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis);
- Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-bis).

Con riferimento ai **reati previsti dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale":

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, 1° co., lettere a) e b), 3°, 5° e 6° co.);
- Bonifica di siti (art. 257, 1° e 2° co.);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, 4° co. secondo periodo);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, 1° co.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* inserito dall'articolo 3, comma 1, lett. a) Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, 6°, 7° co. Secondo e terzo periodo e 8° co.);

In relazione alla commissione dei **reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150** "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica":

- Importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte I, del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, 1° e 2° co.);
- Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, 1° e 2° co.);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 152 (art. 6, 4° co.);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, 1° co.).

In relazione alla commissione dei **reati previsti dall'articolo 3, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549** "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente".

In relazione alla commissione dei **reati previsti dal Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202** "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni":

- Inquinamento colposo (art. 9, 1° e 2° co.);
- Inquinamento doloso (art. 8, 1° e 2° co.).

In relazione alla commissione dei **reati previsti dalla Legge 22/05/2015 n. 68** "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente":

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis);
- Disastro ambientale (art. 452 quater);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies);

- Impedimento del controllo (art. 452 septies).

La **L. n. 82 del 6 giugno 2025** "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali" ha inserito nuovi reati presupposto (art. 544-bis c.p. "Uccisione di animali", art. 544-ter c.p. "Maltrattamento di animali", art. 544-quater c.p. "Spettacoli o manifestazioni vietati", art. 544-quinquies c.p. "Divieto di combattimenti tra animali", art. 544-septies "Circostanze aggravanti" e art. 638 c.p. "Uccisione o danneggiamento di animali altrui").

Inoltre, ha apportato modifiche al testo degli articoli 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto).

La **Legge n. 147 del 3 ottobre 2025**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre 2025, ha convertito, con modificazioni, il Decreto-Legge n. 116 dell'8 agosto 2025, introducendo rilevanti aggiornamenti normativi in materia ambientale. La disposizione in questione ha modificato il D.Lgs. 152/06 agli articoli 255 (Abbandono di rifiuti non pericolosi), 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), 259 (Spedizione illegale di rifiuti), nonché il codice penale agli art. 452-sexies (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e 452-quaterdecies (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). Inoltre, sono stati introdotti nel D.Lgs. 152/06 gli articoli 212, comma 19-ter (Albo nazionale gestori ambientali), 255-bis, D.Lgs. 152/06 (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi), 256-bis (Combustione illecita di rifiuti), 259-bis (Aggravante dell'attività di impresa), 259-ter (Delitti colposi in materia di rifiuti), nonché gli articoli 452-septies (Impedimento del controllo) e 452-terdecies (Omessa bonifica) del Codice penale.

R) Reati di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (art. 25-duodecies del Decreto)

In relazione alla commissione dei reati di cui all'art. 18-ter e all'art. 22 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 co. 3, co. 3bis, co. 3 ter, co. 5 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
- Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 18-ter del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 co. 12-bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Il D.L. n. 145 dell'11 ottobre 2024 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali) ha modificato l'Art. 22 D.Lgs n. 286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) ed introdotto l'Art. 18-ter D.Lgs n. 286/1998 (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) facenti parte dell'Art. 25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

S) Reati transnazionali (art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, 3° comma, 3°-bis, 3°-ter e 5° Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Le singole ipotesi di reato verranno diffusamente trattate nelle singole Parti Speciali del presente Modello.

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente, avente sede principale nel territorio italiano, anche se commessi all'estero².

T) Reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

La disposizione è disciplinata all'interno del Codice Penale all'art. 604-bis "" inserito dall'articolo 2, comma 1, lett. i) Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21.

U) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del Decreto)

Disposizione introdotta con la Legge 39/2019 in attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 18 settembre 2014.

V) Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies e art. 25 quinquiesdecies comma 1-bis del Decreto)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (ex art. 4, d.lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (ex art. 5, d.lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, d.lgs. 74/2000, c. 1);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto (art. 11, d.lgs. 74/2000);
- Casi particolari di confisca;
- Indebita compensazione (ex art. 10-quater, d.lgs. 74/2000).

I suddetti reati sono introdotti da Decreto Legislativo 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito con modificazioni dalla Legge 157 del 19 dicembre 2019) e successive modifiche.

Il D.Lgs n. 87 del 14 Giugno 2024 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111) ha modificato l'Art.10-quater del DL n.74 del 10 marzo 2000 "Indebita compensazione" con l'introduzione del comma 2-bis che tratta della eventuale esclusione della punibilità dell'agente in merito a spettanze del credito.

W) Contrabbando (art. 25 sexiesdecies del Decreto)

Disposizione introdotta con il D.Lgs. 75/2020 per reati previsti dal D.P.R. 43/1973 in materia doganale. Il D.Lgs. 156/2022 ha inserito l'art. 301 del DPR n. 43/1973.

Il D.Lgs n. 141 del 26 settembre 2024 (Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi) ha modificato il testo dell'Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) e aggiunto sanzioni interdittive previste dall'Art.9; ha abrogato il TULD (Testo unico disposizioni legislative in materia doganale) D.P.R. n.43 del 23 gennaio 1973 e introdotto un nuovo corpus normativo ai sensi D.Lgs n.141 del 26 settembre 2024:

Art. 27 (Diritti doganali e diritti di confine)

Art. 78 (Contrabbando per omessa dichiarazione)

² L'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, sotto la rubrica "reati commessi all'estero", prevede che: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata nei confronti di quest'ultimo".

Art. 79 (Contrabbando per dichiarazione infedele)
Art. 80 (Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine)
Art. 81 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti)
Art. 82 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)
Art. 83 (Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento)
Art. 84 (Contrabbando di tabacchi lavorati)
Art. 85 (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati)
Art. 86 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati)
Art. 88 (Circostanze aggravanti del contrabbando)
Art. 94 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca).
Inoltre, tale provvedimento ha comportato anche la sostituzione dell'Art. 291-quater del D.P.R. n.43/73 all'interno dei Reati transnazionali (L. n. 146/2006) (abrogato), con l'Art.86 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati) del D.L.gs n.141 del 26 settembre 2024.
Un'ulteriore novità concerne l'inserimento sempre nell'Art. 25-sexiesdecies dei reati previsti dal D.L.gs. n.504 del 1995 (Testo Unico in materia di accise):
Art. 40 (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici)
Art. 41 (Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche)
Art. 42 (Associazione per la fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche)
Art. 43 (Sottrazione all'accertamento dell'accisa sull'alcole e bevande alcoliche)
Art. 44 (Confisca)
Art. 45 (Circostanze aggravanti)
Art. 46 (Alterazione di congegni, impronte e contrassegni)
Art. 47 (Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa)
Art. 48 (Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa)
Art. 49 (Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa)
A queste fattispecie si aggiunge il nuovo reato (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati) introdotto sempre dal Decreto Legislativo n. 141 del 26 settembre 2024 (Artt. 40-bis e seguenti del Testo Unico in materia di accise).
Il D.Lgs. n. 81 del 12 giugno 2025 "Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie" ha apportato modifiche al testo dell'art. 88 (Circostanze aggravanti del contrabbando) del D. Lgs n. 141 del 26 settembre 2024.

X) Reati contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies e art. 25 duodevicies del Decreto)

- Delitti contro il patrimonio culturale;
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione esaccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Disposizioni introdotte dalla L. 22 del 9 marzo 2022 "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale".

La Legge n. 6 del 22 gennaio 2024 (Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale) ha modificato il testo del comma tre dell'Art.518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici).

1.3. L'adozione del Modello e l'esenzione dalla responsabilità amministrativa degli Enti

L'adozione e l'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire la commissione dei "reati presupposto" **prima della commissione del fatto**, esonera l'Ente dalla responsabilità amministrativa di cui al D.lgs. 231/2001, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.

Nel Decreto si specificano altresì i criteri cui devono rispondere i modelli e segnatamente:

- individuare le **attività** nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici **protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare **modalità di gestione** delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Se il reato è commesso dai soggetti cosiddetti "Apicali", ossia da coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

Sussiste, pertanto, in capo all'Ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'Ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l'Ente riesce a dimostrare la sussistenza delle succitate quattro condizioni (di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/01).

Nel caso in cui il reato sia commesso dai "Sottoposti", ossia da coloro che sono assoggettati alla direzione o alla vigilanza degli Apicali, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Pertanto, l'adozione del modello di organizzazione e gestione da parte dell'Ente costituisce una presunzione a suo favore, comportando l'inversione dell'onere della prova a carico del Pubblico Ministero che dovrà, quindi, dimostrare la mancata adozione o efficace attuazione del "Modello" (art. 7 del D.Lgs. 231/01).

1.4. Le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001

Il Decreto prevede a carico degli Enti: 1) sanzioni pecuniarie, 2) sanzioni interdittive, 3) confisca del prezzo o del profitto del reato, 4) pubblicazione della sentenza di condanna.

1.4.1 Le sanzioni pecuniarie

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal Giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». In particolare, il Giudice stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato, nonché del valore da attribuire ad esse.

1.4.2 Le sanzioni interdittive

Le **sanzioni interdittive** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono: nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Il D.L. 2/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 17/2023 ha inserito nel D.lgs. 231/01 nuove misure atte a tutelare le imprese c.d. di interesse strategico nazionale dalla possibile applicazione di misure interdittive tali da pregiudicarne l'operatività e da avere riflessi significativamente negativi sull'occupazione e sull'interesse economico nazionale (l'art. 15 che disciplina i casi in cui la sanzione interdittiva, tale da comportare l'interruzione dell'attività comminata a carico dell'ente, possa essere sostituita dalla applicazione di un commissariamento giudiziale dell'impresa; l'art. 17 comma 1-bis, "Riparazione delle conseguenze del reato", che prevede una clausola di esclusione dell'applicabilità delle sanzioni interdittive; l'art. 45, comma III, in materia di misure cautelari e l'art. 53 comma 1-ter in materia di sequestro preventivo.

1.4.3 La confisca del prezzo o del profitto del reato

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

1.4.4 La pubblicazione della sentenza

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. È effettuata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale, nonché mediante la pubblicazione sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

1.5 Linee guida di categoria

Nella predisposizione del presente documento, la struttura si è ispirata alle "*Linee guida per la formazione e gestione dei Modelli Organizzativi e degli Organi di controllo delle strutture socio-sanitarie e di servizio sociale di diritto privato*" redatte da UNEBA, nonché alle "*Linee Guida per l'adozione del modello organizzativo e gestionale*" della Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.) ed alle "*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001*" emanate da Confindustria il 7 marzo 2001 e nel tempo aggiornate.

L'A.I.O.P. prevede, al riguardo, che al fine di poter redigere un Modello "che sia in grado di prevenire i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001", è opportuno tenere in evidenza e seguire con attenzione i principi individuati dalle Linee Guida, che rispondono ad esigenze ben precise:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, operando le opportune distinzioni tra reati "peculiari" della gestione ospedaliera pubblica e privata e reati "comuni" a qualunque gestione aziendale e societaria;
- realizzare una mappatura aziendale, raffigurante il sistema organizzativo gestionale per la rilevazione delle aree a rischio di reati "peculiari". In relazione agli specifici settori di attività individuati, stabilire procedure e sistemi di controllo atti ad impedire la commissione di reati;
- per quanto concerne i reati "comuni", affermare nei modelli organizzativi una scelta di legalità generale alla quale si vuole ispirata la politica dell'azienda e ricordare l'obbligo di probità e correttezza per tutti coloro che prestano a qualunque titolo la loro opera in una istituzione sanitaria privata;

- per quanto concerne entrambe le categorie (reati “peculiari” e “comuni”), evidenziare che l'Istituzione sanitaria privata si riserva di agire nelle sedi opportune contro chiunque abbia commesso, a qualsiasi titolo, reati nel contesto dell'attività aziendale;
- individuare regole di comportamento che dovranno essere seguite da tutti i soggetti interessati senza distinzione e senza eccezione. Le eventuali eccezioni a tali regole e ad ogni altra contenuta nel regolamento dell'Istituzione sanitaria privata, nel mansionario o negli ordini di servizio e similari, ritenute indispensabili per la necessità di evitare un danno all'ammalato, dovranno, in ogni modo, essere ampiamente documentate;
- suddividere in fasi ogni procedura amministrativa e sanitaria. Prevedere che più fasi della medesima procedura siano affidate a soggetti diversi e, al contempo, evitare che la eccessiva frammentazione produca deresponsabilizzazione con conseguente difficoltà di individuazione del soggetto responsabile;
- evidenziare tutte le attività che prevedano un contatto diretto con la pubblica amministrazione, in particolare laddove questa sia deputata all'esercizio di poteri di vigilanza e controllo. Da una parte, il personale dovrà curare autonomamente l'aggiornamento circa la normativa vigente, dall'altra l'azienda controllerà la costante formazione del personale nel senso delineato;
- prevedere per le Istituzioni sanitarie private con gestione in tutto o in parte informatizzata, disposizioni specifiche per la prevenzione dei reati commessi nell'utilizzo di tali procedure;
- introdurre "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello". A tal fine, il modello organizzativo predisposto dovrà essere pubblicizzato e reso conoscibile a tutti coloro che operano nella struttura, anche mediante l'affissione nella bacheca e comunicato, a mezzo raccomandata a.r., alle organizzazioni sindacali firmatarie dei C.C.N.L.;
- il sistema disciplinare deve essere attuato sia nei confronti dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione", sia di quelli "in posizione apicale". La violazione di qualunque regola di condotta prevista nel modello da parte dei dipendenti è equiparata alle violazioni considerate dal C.C.N.L. e ad essa applicata quella procedura e le relative sanzioni;
- per quanto riguarda i collaboratori e i liberi professionisti è necessario prevedere che nel relativo contratto individuale o in integrazioni allo stesso sia contenuta l'indicazione dei casi di violazione del modello e dei relativi provvedimenti da adottarsi. Per ciò che concerne le violazioni del modello organizzativo da parte degli amministratori, si consiglia di prevedere anche la decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto anche economico;
- l'istituzione sanitaria privata, una volta ricevuta la comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza della violazione del modello, deve avviare immediatamente il procedimento disciplinare e, se accertata, irrogare la sanzione;
- per quel che concerne l'attività espletata da personale in rapporto libero-professionale bisogna distinguere tra soggetti inseriti in organico e soggetti che operano fuori organico, occasionalmente, in discipline autorizzate, ma non accreditate;
- i medici liberi professionisti inseriti in organico possono agire "nell'interesse o a vantaggio" dell'Istituzione sanitaria privata e commettere, pertanto, reati. Svolgendo attività giuridicamente classificata come coordinata e continuativa, devono essere positivamente considerati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e, di conseguenza espressamente contemplati nel modello di organizzazione, che sarà attuato anche nei loro confronti. Si dovrà prevedere espressamente nel contratto individuale o integrazioni allo stesso le forme di accertamento di violazione e stabilire quali violazioni del modello organizzativo, per la loro gravità, comportano la risoluzione immediata del rapporto;
- i medici liberi professionisti (non inquadrati in organico) non vengono inquadrati nel modello organizzativo in virtù della loro autonomia ed auto-direzione. Al fine di ottenere le dovute cautele anche da costoro, sarà indispensabile prevedere una scrittura nella quale si espliciti la mancanza dei requisiti di continuità e coordinazione (es.: mediante la stipulazione di un contratto di service).

Le linee guida tracciate dall'A.I.O.P. suggeriscono anche l'adozione di alcune accortezze nella formazione dell'organismo deputato alla vigilanza sul rispetto del modello di organizzazione. In particolare:

- l'Organismo di Vigilanza dovrebbe essere coadiuvato da un dirigente della Istituzione sanitaria privata esperto e responsabile della gestione informatizzata dei vari servizi amministrativi e sanitari e da un professionista (di chiara fama nella zona e di riconosciuta onorabilità) che di diritto assuma le funzioni di coordinatore. Devono altresì prevedersi altrettanti membri supplenti di quelli con funzione di amministratore della società presenti nell'Organismo di Vigilanza, per la sostituzione in caso di incompatibilità;
- prevedere, in conformità con lo statuto, l'erogazione di un fondo, a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, sufficiente a consentire lo svolgimento dei compiti che il D Lgs. n. 231/2001 gli assegna;
- prevedere che l'Organismo di Vigilanza sia messo nella condizione di avere un flusso costante di informazioni ad ogni livello e settore dell'Istituzione;
- l'Istituzione sanitaria dovrà prevedere un canale riservato di comunicazione interna tra dipendenti e l'organismo di controllo;
- in considerazione del fatto che l'organizzazione informatizzata sembra costituire lo strumento più efficace di rilevazione di anomalie ed illeciti, prevedere nel modello la figura di un soggetto con competenza ed esperienza nel settore quale componente dell'O.d.V., ovvero quale consulente esterno.

2. L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA FONDAZIONE

2.1. Funzione del modello

L'adozione del modello è effettuata dalla Fondazione non solo per beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001 (artt. 6 e 7), attraverso l'esposizione di un sistema che consenta di prevenire, per quanto possibile, secondo i principi dettati dal Codice Etico, l'adozione di condotte (commissive od omissive) che possano configurare i reati contemplati dal medesimo decreto 231/01 (e dalle norme che ad esso rinviano o che sono, in qualche modo collegate), ma anche per migliorare il Sistema dei Controlli interni, limitando il rischio di commissione di reati.

Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole:

- determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto del Pio Ricovero Inabili al Lavoro ONLUS, di poter incorrere in un illecito passibile di sanzioni, sul piano amministrativo e penale, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Fondazione (illecito la cui commissione è fortemente censurata dalla Fondazione, in quanto sempre contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, le arreca un vantaggio economico immediato);
- consentire alla Fondazione Pio Ricovero Inabili al Lavoro ONLUS di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi, attraverso un monitoraggio costante dell'attività.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi indicati nel presente documento, sono:

- la mappatura delle attività a rischio compiute all'interno del Pio Ricovero Inabili al Lavoro ONLUS, ossia quelle attività nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- l'istituzione di appositi presidi "preventivi", specifici per le macro categorie di attività e dei rischi connessi, volti a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate nel decreto (controlli ex ante);
- l'applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;

- la definizione di poteri coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica e la documentazione di ogni operazione rilevante;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficacia e corretto funzionamento del Modello;
- la messa a disposizione dell'OdV di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli
- la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti;
- la verifica *ex post* dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

2.2. Destinatari del modello e sua applicazione

Il presente Modello, con i documenti correlati, si applica a tutte le attività svolte dal Pio Ricovero Inabili al Lavoro ONLUS.

Sono chiamati ad applicare e rispettare quanto definito tutti coloro che operano per conto e/o in rappresentanza della Fondazione stessa, indipendentemente dal rapporto contrattuale in essere.

Più precisamente, i principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettate da:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore dei Conti;
- i dipendenti ed i volontari;
- il personale di enti appaltatori di servizi all'interno della struttura;
- i consulenti ed i fornitori che possono essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto;
- i "terzi" - anche vincolati da un solo contratto temporaneo o per singola attività - nonché da quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici della Fondazione, nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti "Destinatari".

Le previsioni del MOG non possono contemplare ogni possibile comportamento o situazione concreta, ma sanciscono valori e pongono criteri la cui osservanza ed attuazione è affidata ai singoli destinatari.

2.3. La costruzione del modello

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida sopra citate.

Si descrivono qui di seguito, brevemente, le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

1° Fase: Mappatura delle attività e identificazione dei profili di rischio

L'identificazione delle attività svolte e dei profili di rischio della Fondazione è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (Statuto della Fondazione, visura camerale, Codice Etico, Carta dei Servizi della RSA e del CDI, Documento Programmatico sulla Sicurezza, Documento di Valutazione dei Rischi, protocolli esistenti, sistema di deleghe e procure, organigramma, ecc.), cui sono seguite una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura, mirate all'individuazione e comprensione dei Processi Sensibili e dei sistemi e procedure di controllo già adottati in relazione ai medesimi.

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità vi sia la potenziale possibilità di commettere i Reati.

A seguito dei predetti incontri è stato, quindi, redatto un documento riepilogativo dei profili di rischio rilevati, rispetto alle aree di attività analizzate. Per ogni area di rischio si sono evidenziati i presidi di controllo attualmente esistenti, onde individuare le azioni di miglioramento da implementare.

2° Fase: Delineazione del Modello

Sulla base dei "Processi Sensibili" individuati, delle procedure e controlli già adottati, nonché delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento delle attuali procedure interne e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D.Lgs. 231/01.

2.4. Struttura del modello

Il Modello della Fondazione si compone di una Parte Generale e di più Parti Speciali, finalizzate al presidio delle attività a rischio di seguito individuate:

- 1* Gestione dei rapporti con la PA (accreditamento, autorizzazioni, negoziazioni con ATS, gestione dei finanziamenti pubblici, attività ispettive, ecc.);
- 2* Gestione degli Ospiti (ammissione, dimissioni, gestione delle cartelle cliniche, rendicontazione, ecc.);
- 3* Selezione, assunzione, gestione del personale e dei rimborsi spese;
- 4* Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- 5* Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze);
- 6* Gestione della farmacia (farmaci scaduti e sostanze stupefacenti);
- 7* Gestione dei flussi finanziari;
- 8* Gestione delle donazioni da terzi, anche privati;
- 9* Gestione della contabilità e dei rapporti con gli organi sociali;
- 10* Gestione della sicurezza informatica, acquisto ed utilizzo di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore;
- 11* Gestione del sistema di prevenzione e protezione;
- 12* Gestione delle attività ad impatto ambientale, compresa l'attività di cucina.

Le Parti Speciali del presente Modello sono:

- **Parte Speciale A:** reati contro la pubblica amministrazione ed il suo patrimonio, delitti di criminalità organizzata, delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- **Parte Speciale B:** delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- **Parte Speciale C:** reati societari;
- **Parte Speciale D:** delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e reati ambientali;
- **Parte Speciale E:** delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare.

Ai fini della prevenzione dei reati non espressamente richiamati nelle predette Parti Speciali, si considerano validi ed adeguati i principi, le disposizioni e le regole comportamentali di cui al Codice Etico della Fondazione, nonché i presidi complessivamente contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della stessa.

2.5 Modifiche del modello

Il presente documento deve essere tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando siano sopravvenute:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;

- modifiche significative nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Fondazione.

Nel caso in cui si rendano necessarie modifiche di natura esclusivamente formale, il CdA può delegare un proprio componente a compiere i predetti aggiornamenti. In ogni caso, tali variazioni formali dovranno essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella prima riunione utile.

L'Organismo di Vigilanza segnala, in forma scritta o tramite incontro periodico, al Consiglio di Amministrazione eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello, affinché questi possa eseguire le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono a opera delle Direzioni/funzioni interessate.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.

3. LA STRUTTURA DELLA FONDAZIONE

Il Pio Ricovero Inabili al Lavoro ONLUS è una fondazione di diritto privato che provvede al perseguimento delle proprie finalità, previste all'art. 4 dello Statuto, mediante l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di servizi socio-sanitari di natura residenziale e semi-residenziale per la tutela delle persone svantaggiate, con particolare riguardo alla popolazione anziana.

La Fondazione gestisce il proprio patrimonio, costituito da beni immobili e mobili, per attuare i propri fini istituzionali.

La Fondazione ha ricevuto l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento della Regione Lombardia per la gestione di n. 79 posti letto, di cui n. 67 accreditati e n. 12 definiti "solventi".

Inoltre è stata autorizzata al funzionamento ed accreditata per accogliere n. 15 ospiti sul servizio di centro diurno integrato.

La Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) è in grado di accogliere anziani non autosufficienti per i quali è necessaria una presa in carico globale di tipo sanitario ed assistenziale: ospiti con compromissione cognitiva, anziani con pluripatologie, pazienti che necessitano di percorsi riabilitativi leggeri, pazienti affetti da patologie psichiatriche in compenso.

In particolare, il servizio residenziale comprende le seguenti prestazioni:

- servizio alberghiero completo;
- assistenza socio-sanitaria;
- attività di riabilitazione motoria e cognitiva;
- attività ricreative, culturali ed occupazionali;
- assistenza infermieristica diurna e notturna;
- assistenza medica di base;
- assistenza medica specialistica;
- servizio di parrucchiere, barbiere e callista.

Il Centro Diurno Integrato (CDI) prevede, in un regime di semi residenzialità, un ambiente protetto in grado di offrire cure assistenziali adeguate e prestazioni sanitarie che garantiscono all'anziano una qualità di vita soddisfacente pur con le limitazioni fisiche che spesso accompagnano l'età senile.

Il servizio semiresidenziale comprende le seguenti prestazioni:

- servizio pasti;
- assistenza socio-sanitaria;
- attività di riabilitazione motoria e cognitiva;
- attività ricreative, culturali ed occupazionali;
- assistenza medica specialistica;
- assistenza infermieristica;
- servizio di trasporto utenti.

3.1 Organi della Fondazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione che rimane in carica per cinque anni. Il controllo contabile è affidato ad un Revisore dei Conti allo scopo incaricato.

Il **Consiglio di Amministrazione** è composto da sette membri, di cui sei nominati dal Sindaco del Comune di Castenedolo ed uno, membro di diritto, individuato nel Parroco Pro-tempore della Parrocchia San Bartolomeo Apostolo di Castenedolo.

Il CdA nomina al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente.

Il CdA è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è l'organo di indirizzo politico della Fondazione; può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri al Direttore Generale.

Spetta al CdA provvedere alle attività della Fondazione e decidere anche sulla destinazione delle rendite del Patrimonio.

Il **Presidente** è il legale rappresentante della Fondazione ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti; cura i rapporti con gli altri Enti e con le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche ed ogni altra organizzazione pubblica e privata.

Convoca il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione del deliberato, esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione.

Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega ed in caso di comprovata urgenza e sempreché non sia possibile convocare il Consiglio di Amministrazione, adotta con ordinanza provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Fondazione.

Il **Revisore dei Conti** è scelto dal Sindaco del Comune di Castenedolo tra gli iscritti nel registro Nazionale dei revisori contabili.

Al Revisore dei Conti è affidata la vigilanza sulla gestione della Fondazione.

Il Revisore dei Conti deve accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili, può accertare la consistenza di cassa nonché l'esistenza e la consistenza dei valori dei titoli di proprietà della Fondazione; può procedere, inoltre, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo delle registrazioni contabili.

Il Revisore dei Conti redige una propria relazione di accompagnamento al Bilancio consuntivo, necessaria per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei Conti è invitato a partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; deve obbligatoriamente partecipare alle sedute di approvazione del Budget previsionale di gestione e del Bilancio Consuntivo.

Il **Direttore Generale** rappresenta il vertice gestionale ed organizzativo della Fondazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, ed è assunto a tempo determinato

È preposto alla direzione complessiva della Fondazione e ad esso risponde e fa riferimento tutto il personale, compreso il Responsabile Sanitario; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di verbalizzante, salvo diverse disposizioni del Consiglio medesimo.

Il direttore generale si occupa della gestione tecnica ed amministrativa della Fondazione su delega del Consiglio di Amministrazione, ed in particolare:

- esegue le deliberazioni del CdA che non siano riservate al Presidente;
- formula proposte al CdA;
- sottopone al CdA le proposte di Bilancio previsionale annuale, di bilancio di esercizio nonché di determinazione delle tariffe relative ai costi dei servizi e delle prestazioni;
- dirige il personale della Fondazione assegnandolo a specifici compiti;
- adotta nel rispetto delle direttive formulate dal CdA i provvedimenti volti a migliorare l'efficienza delle attività della Fondazione e l'efficacia dei servizi erogati con particolare

riferimento alla corretta applicazione del Regolamento riguardante le modalità di funzionamento, i criteri per l'erogazione e per l'accesso ai servizi;

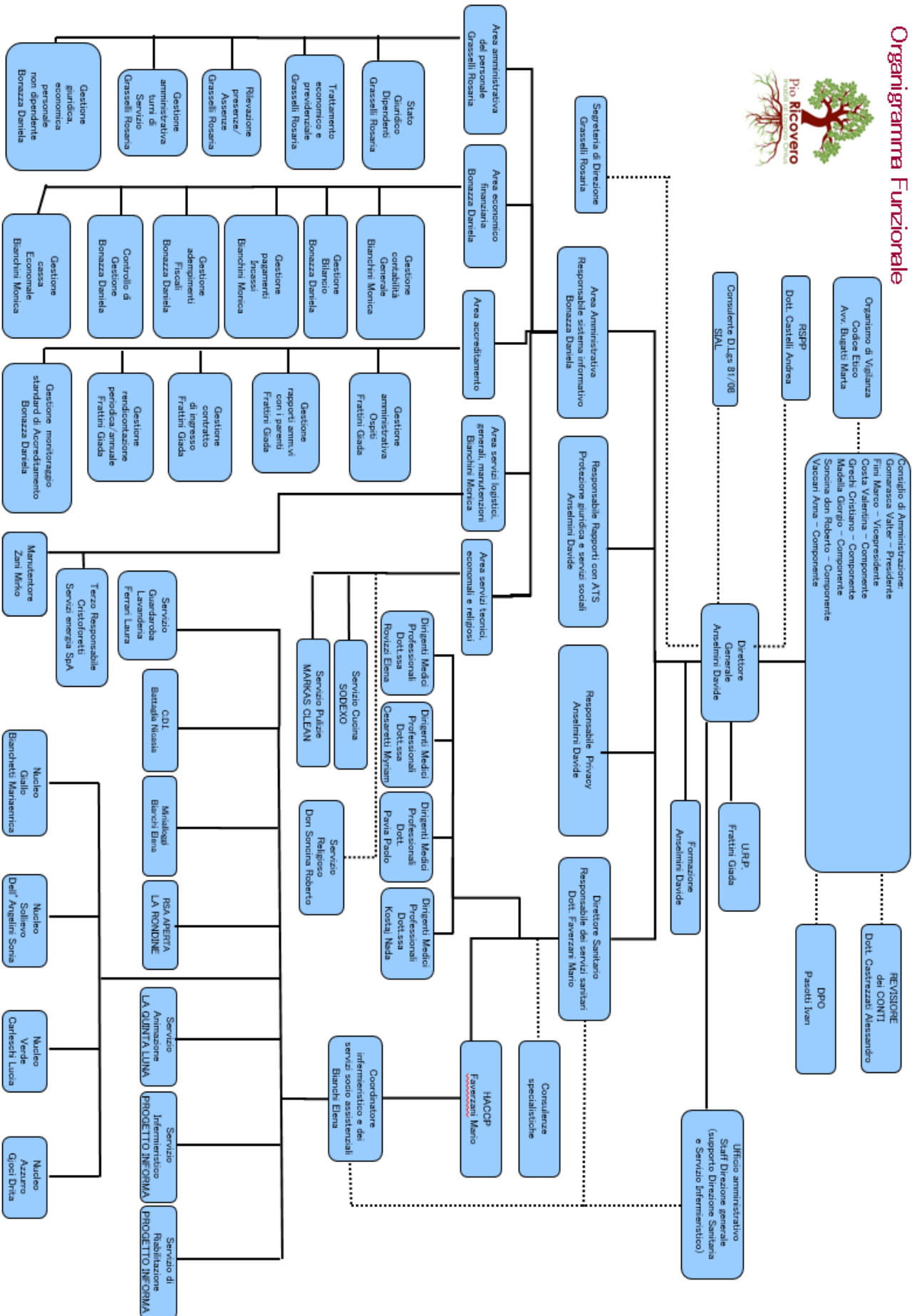
- gestisce le procedure di appalto per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi attuando quanto previsto dall'apposito regolamento approvato dal CdA;
- gestisce le procedure di selezione del personale;
- sovrintende e coordina l'Ufficio Amministrativo.

Il **Responsabile Sanitario** rappresenta il vertice professionale in campo socio-sanitario della Fondazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

La nomina ha una durata fino ad un massimo di cinque anni.

Il Responsabile Sanitario collabora con il Direttore Generale al quale relaziona periodicamente i risultati della gestione sanitaria complessiva dell'Ente.

Attua, altresì, le delibere del Consiglio di Amministrazione in conformità alla delega conferitagli dal Consiglio medesimo per gli aspetti di sua competenza.



3.3. Ruoli Organizzativi

Area	Ruolo Organizzativo
Board	Presidente
Board	Vice-Presidente
Board	Consiglieri
Board	Direttore Generale
Amministrativa	Responsabile Amministrativo
Amministrativa	Segreteria di Direzione
Amministrativa	Istruttori Amm.vi
Amministrativa	RSPP
Amministrativo/Sanitaria	Medico del Lavoro
Sanitaria	Responsabile Sanitario
Sanitaria	Medici
Sanitaria	Fisiatra
Sanitaria	Cardiologo
Sanitaria	Nutrizionista
Sanitaria	Neurologo
Sanitaria	Coordinatore Infermieristico
Sanitaria	Infermieri
Sanitaria	Terapisti della riabilitazione
Sociale	Psicologo
Sociale	Assistente sociale
Sociale	Educatori professionali
Socio-sanitaria	Operatori Socio-Sanitari
Socio-sanitaria	Ausiliari Socio-Assistenziali
Servizi alberghieri	Coordinatore servizio mensa
Servizi alberghieri	Cuoco
Servizi alberghieri	Addetti mensa
Servizi alberghieri	Addetti alla lavanderia
Servizi alberghieri	Addetti alle pulizie
Servizi all'ospite	Parrucchiere - barbiere - callista
Servizi generali	Operaio manutentore

3.4. Funzioni

3.4.1 Area Amministrativa

ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI

Dipendenza gerarchica: Direttore Generale

Compiti degli Istruttori Amministrativi:

- ufficio amministrativo:
 - supporto al Direttore Generale in materia di redazione di atti amministrativi, come ad es. carta dei servizi, regolamenti, verbali CdA, redazione capitolati di gara e contratti con i fornitori di beni e servizi ed adempimenti connessi;
 - rapporti con Enti pubblici, con ATS e Regione in merito al debito informativo (monitoraggio standard di accreditamento, redazione scheda struttura e documenti contabili per ATS), supporto amministrativo in occasione della Vigilanza Amministrativa esercitata dall'ATS;
 - certificazione fiscale annuale agli ospiti, controllo di gestione;
 - attuazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
 - attuazione dei programmi previsti in materia di formazione del personale;
 - adempimenti relativi allo smaltimento dei rifiuti e redazione dei documenti relativi;

- gestione sistema informativo e tecnologico;
- ufficio ragioneria/economato e tecnico/contabile:
 - redazione del bilancio di esercizio e dei libri contabili, redazione del budget di previsione;
 - emissione di bonifici stipendiali e dei pagamenti ad essi correlati;
 - redazione dell'inventario, acquisti in economato;
 - emissione di bonifici verso i fornitori;
 - gestione cassa economale;
 - tenuta del registro del volontariato;
 - sovrintende allo svolgimento della quotidianità dei servizi, seguendo nel concreto i seguenti appalti: pulizie, mensa, parrucchiere, callista, manutenzioni;
 - all'ufficio riporta l'operaio manutentore;
 - rapporti con i fornitori;
- ufficio ospiti:
 - gestione lista di attesa per posti letto di sollievo e del CDI;
 - rapporti con l'UCAM distrettuale per i posti letto di RSA a contratto;
 - gestione contratti di ingresso;
 - emissione di fatture agli ospiti, all'ATS e Comuni;
 - rendiconti trimestrali alla Regione ed all'ATS relativamente ai movimenti degli ospiti e SOSIA;
 - rapporti amministrativi con l'utenza;
- sportello URP;

SEGRETERIA DI DIREZIONE

Dipendenza gerarchica: Direttore Generale

A lui riporta: l'istruttore amministrativo per quanto concerne il front-office

Compiti del Segretario di Direzione:

- ufficio personale: pratiche di assunzione, di dimissioni del personale, controllo libro unico; stato giuridico dipendenti; trattamento economico e previdenziale; elabora la turnistica del personale; cura i rapporti con l'Agenzia del Lavoro Interinale; lavoro di sportello con il personale in merito alla concessione di ferie e permessi; rilevazione presenze e assenze; cura i rapporti con lo Studio di consulenza del lavoro; cura i rapporti con i Centri di Formazione Professionale per stage/tirocini; gestisce i rapporti con il personale, avvalendosi della collaborazione del Coordinatore Infermieristico e dei servizi socio assistenziali; cura i rapporti con i volontari;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Dipendenza gerarchica: Datore di Lavoro (individuato nel Legale Rappresentante)

Compiti del RSPP:

- sopralluoghi periodici in struttura, con cadenza almeno mensile, finalizzati all'individuazione di eventuali carenze e fattori di rischio. Nel corso dei sopralluoghi, saranno visitati i luoghi di lavoro e saranno reperite informazioni, oltre che dai Responsabili, dalla Rappresentanza dei lavoratori e dai Lavoratori stessi;
- sopralluogo tempestivo su richiesta di intervento urgente in caso di infortunio o di anomalie inerenti la sicurezza e salute dei lavoratori (entro 48 ore dalla chiamata);
- individuare fattori di rischio, valutare i rischi ed individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;

- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività di pertinenza;
- proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;
- partecipazione alla riunione periodica prevista dall'art. 35, comma 1 del D.lgs. 81/08;
- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D. Lgs. 81/2008.

3.4.2 Area Amministrativo/Sanitaria

MEDICO DEL LAVORO

Indipendenza gerarchica.

Compiti del medico del lavoro:

- **Visita medica**
 - a. Visita medica di prima visita o preassuntiva;
 - b. Certificazione d'idoneità o eventuali limitazioni del lavoratore;
 - c. Predisposizione e aggiornamento della documentazione sanitaria;
 - d. Invio all'Ente di tutta la documentazione.

La visita medica comprende la redazione della cartella sanitaria, l'aggiornamento della stessa, la stesura della scheda anamnestica e di tutte le altre schede necessarie al medico competente.

- **Attività del Medico Competente**
 - a. Compilazione del Piano Sanitario nel quale si prevedono gli accertamenti sanitari da eseguire;
 - b. Sopralluogo del Medico negli ambienti di lavoro compresa la predisposizione del piano dei rischi e l'eventuale sua variazione;
 - c. Presenza del Medico in Azienda per la riunione periodica prevista dall'art. 35, comma 1 del D.lgs. 81/08.

3.4.3 Area Sanitaria

MEDICI

Dipendenza gerarchica: Responsabile Sanitario

Compiti dei medici di medicina generale:

- assicurare l'attività ambulatoriale all'interno della struttura;
- effettuare tutte le prestazioni concernenti l'esercizio dell'attività di medico generale;
- svolgere le visite richieste in via d'urgenza;
- collaborare con il Responsabile Sanitario nella tenuta ed aggiornamento delle cartelle sanitarie per ogni singolo ospite;
- assicurare il raccordo con i presidi ospedalieri in caso di ricovero.

Collaborano, inoltre, con il Responsabile Sanitario

- nel dare disposizioni in merito allo studio di programmi riabilitativi con il medico fisiatra ed i fisioterapisti;
- nell'offrire la propria consulenza tecnica per la soluzione di problemi di ordine sanitario e profilattico.

MEDICO FISIATRA

Dipendenza gerarchica: Responsabile Sanitario

Compiti:

- consulenza ed organizzazione del servizio di Fisioterapia;
- visite periodiche agli ospiti e stesura dei programmi riabilitativi.

MEDICI SPECIALISTICI

Dipendenza gerarchica: Responsabile Sanitario

Medico Cardiologo: visita e refertazione ECG, indicazioni e prescrizioni.

Medico Nutrizionista: visita dei pazienti con problemi nutrizionali e predisposizione di diete appropriate.

COORDINATORE INFERMIERISTICO E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Dipendenza gerarchica: Responsabile Sanitario e Direttore Generale

Compiti del Coordinatore Infermieristico e dei servizi socio-assistenziali:

- propone al Responsabile Sanitario i piani di lavoro propri, del personale socio-assistenziale ed ausiliario;
- richiede in via ordinaria od urgente interventi medici e di altro personale a seconda delle esigenze sanitarie, sociali e spirituali degli ospiti;
- programma, organizza e gestisce esami e visite diagnostiche richieste per gli ospiti;
- programma, organizza e gestisce esami e visite diagnostiche richieste dal Medico Competente per il personale sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- controlla e verifica le attività specifiche facenti capo agli operatori socio-sanitari, agli ausiliari socio-assistenziali ed agli addetti lavanderia-guardaroba;
- controlla e coordina le attività di Operatori/Operatrici Referenti
- partecipa alle riunioni periodiche di gruppo ed alle ricerche sulle tecniche e sui tempi dell'assistenza;
- promuove tutte le iniziative di competenza per soddisfare le esigenze dell'ospite;
- partecipa alla riunione del PAI;
- verifica la corretta attuazione degli interventi previsti dal PAI;
- predispone e inoltra gli ordini della farmacia e dei parafarmaci;
- gestisce il magazzino dei farmaci, dei presidi per la medicazione, per l'incontinenza, dei prodotti per l'igiene dell'ospite e dei DPI;
- sistema i farmaci in farmacia e controlla le scadenze;
- richiede il rinnovo dei presidi;
- gestisce i rifornimenti della farmacia;
- può svolgere le mansioni di Infermiere.

INFERMIERI

Dipendenza gerarchica: Responsabile Sanitario

Compiti:

- gestire il passaggio delle consegne fra un turno e l'altro, sia con i colleghi infermieri che con gli operatori ASA/OSS;
- aggiornamento del diario giornaliero, relativamente agli ospiti che devono effettuare visite specialistiche interne ed esterne;
- preparazione della terapia;
- rilevazione della glicemia;
- esecuzione dei prelievi ematici;
- somministrazione della terapia insulinica;
- esecuzione di medicazioni;
- preparazione, controllo e somministrazione delle terapie enterali;
- rilevazione della pressione arteriosa;
- sostituzione cateteri vescicali;
- preparazione dell'aerosol terapia;
- giro visita con il medico presente in struttura;
- indicazioni agli operatori in merito all'idratazione ed all'alimentazione degli ospiti;

- coadiuva gli operatori nell'imboccamento degli ospiti, controllando il loro corretto apporto alimentare;
- verifica la giacenza dei farmaci e ne appronta il relativo carrello;
- in collaborazione con gli operatori assistenziali, provvede alla compilazione dei diari assistenziali;
- verifica in ordine alla corretta registrazione delle evacuazioni nel diario dell'ospite;
- dà indicazioni agli operatori in merito alla movimentazione degli ospiti, verificandone la corretta postura;
- conferisce i rifiuti sanitari negli appositi contenitori, che una volta riempiti provvede a stoccare nel punto di raccolta prestabilito;
- impartisce agli operatori assistenziali le indicazioni in merito alle corrette procedure per la sistemazione a letto degli ospiti;
- effettua l'ECG agli ospiti;
- somministra le flebocli e provvede alla loro sostituzione;
- nel turno notturno, si accerta che tutti gli ospiti siano presenti in struttura e presso la propria camera di degenza e verifica che tutti gli accessi alla struttura siano chiusi;
- effettua il monitoraggio della diuresi, in particolare per quanto concerne gli ospiti con catetere vescicale;
- provvede, in collaborazione con l'OSS, al cambio dei presidi per l'incontinenza.

TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE

Dipendenza gerarchica: Responsabile Sanitario

Compiti:

- riabilitazione fisica e/o cognitiva degli ospiti, attraverso fisioterapia individuale e collettiva (come ad esempio ginnastica di gruppo), massoterapia e terapia fisica con l'ausilio di macchinari;
- predisposizione del diario dell'ospite, in merito al servizio riabilitativo;
- partecipazione alla redazione del PAI.

3.4.4 Area Sociale

PSICOLOGO

Dipendenza gerarchica: Responsabile Sanitario

Il servizio, diretto agli ospiti della RSA, ai loro familiari ed al personale in servizio nei reparti, si svolge mediante colloqui individuali, incontri di gruppo, supervisione e somministrazione di materiale testistico, finalizzato a:

- apportare i contributi specifici della competenza psicologica nella presa in carico della persona anziana e della persona in stato di bisogno;
- implementare la cultura che considera la "cura" come la risultante della necessaria integrazione di competenze e professionalità diverse;
- favorire lo sviluppo di una cultura relazionale, che ponga sempre al centro della presa in carico la persona, con i suoi complessi e delicati bisogni e nelle sue diverse dimensioni (fisica, psichica, sociale).

ASSISTENTE SOCIALE

Dipendenza gerarchica: Responsabile Sanitario

La figura dell'assistente sociale è prevista per i pazienti in SV ricoverati in struttura. Ha il compito di valutare le risorse umane e tecniche messe a disposizione dell'ospite e del nucleo familiare, cui presta supporto.

Visita il paziente e se lo ritiene opportuno fissa un colloquio con i familiari, redigendo una relazione in merito al servizio svolto.

EDUCATORI PROFESSIONALI

Dipendenza gerarchica: Responsabile Sanitario

Compiti del personale educativo/animativo:

- redazione del piano annuale delle attività;
- attività di animazione diretta con gli ospiti della Fondazione;
- predisposizione dei materiali necessari alle diverse attività programmate, provvedendo direttamente all'acquisto di materiale ed oggettistica varia (come ad esempio regali per i compleanni e tombola), con costi a carico della Fondazione;
- cura della programmazione delle iniziative;
- partecipazione alle riunioni dell'equipe socio-sanitaria fissate periodicamente nei nuclei della RSA e nel CDI;
- organizzazione delle uscite degli ospiti sul territorio (uscite di un giorno o di mezze giornate), accompagnandoli nei luoghi di svago utilizzando e conducendo se necessario i mezzi di trasporto in uso presso la Fondazione;
- collaborazione alla stesura del PAI per gli ospiti, redigendo il Fascicolo Sociale/integrato al momento dell'ingresso ed aggiornandolo a cadenza almeno bimestrale (Fa.sas.);
- collaborazione con gli operatori nella gestione del pranzo presso il CDI (accompagnamento ospiti, distribuzione, aiuto imboccamento, ecc.);
- partecipazione ad incontri con le altre figure professionali, qualora ciò si rendesse necessario per la programmazione, la presentazione e la realizzazione del progetto e delle iniziative di animazione.

3.4.5 Area Socio-Sanitaria

OPERATORI SOCIO SANITARI

Dipendenza gerarchica: Coordinatore Infermieristico e dei servizi socio-assistenziali

Compiti degli OSS:

1) **Assistenza alla persona**, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale; realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico; collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale; coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente; aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita. Collabora con l'utente nel governo dell'ambiente di vita, nell'igiene e cambio biancheria, aiuta l'ospite all'assunzione dei pasti. Effettua la pulizia delle cucinette di reparto ed il lavaggio delle stoviglie (piatti, bicchieri, tazze e posate) con l'ausilio della macchina lavapiatti.

2) **Intervento igienico sanitario e di carattere sociale**: osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente; collabora alla attuazione degli interventi assistenziali; valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre; collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi; riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione/relazione appropriati in relazione alle condizioni operative; mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale. Svolge attività finalizzate all'igiene personale, al cambio della biancheria, all'espletamento delle funzioni fisiologiche, all'aiuto nella deambulazione, all'uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all'apprendimento e mantenimento di posture corrette. Accompagna gli ospiti deambulanti in bagno e li assiste durante l'evacuazione. Provvede al cambio dei presidi sanitari per l'incontinenza.

Su indicazione dell'infermiere aiuta l'ospite nella corretta assunzione dei farmaci prescritti e nel corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso; aiuta nella preparazione alle prestazioni sanitarie; osserva, riconosce e riferisce alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l'ospite può presentare (pallore, sudorazione ecc.); attua interventi di primo soccorso; effettua piccole medicazioni o cambio delle stesche; controlla e assiste la somministrazione delle diete

3) **Supporto gestionale, organizzativo e formativo:** utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio; collabora alla verifica della qualità del servizio; concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione; collabora alla realizzazione di attività semplici. Nell'esercizio del proprio lavoro l'OSS utilizza metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli ecc.). Cura la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti. Lavora sia autonomamente che in equipe.

Partecipa all'accoglimento dell'utente per assicurare una puntuale informazione sul servizio e sulle risorse.

Si avvicina e si rapporta con l'utente e con la famiglia, comunicando in modo partecipativo in tutte le attività quotidiane di assistenza; sa rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al dialogo. Provvede al trasporto degli ospiti in carrozzella; accompagnare l'utente per l'accesso ai servizi, rileva i parametri vitali. Partecipa alla redazione del PAI.

Interagisce, in collaborazione con il personale sanitario, con il malato morente. Collabora alla composizione della salma e provvede al suo trasferimento.

AUSILIARI SOCIO-ASSISTENZIALI

Dipendenza gerarchica: Coordinatore Infermieristico e dei servizi socio-assistenziali

L'Ausiliario Socio-Assistenziale è un operatore di interesse socio-assistenziale che svolge attività indirizzate a mantenere e/o recuperare il benessere psico-fisico della persona e a ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione, assistendola in tutte le attività della vita quotidiana ed aiutandola nell'espletamento delle sue funzioni personali essenziali.

L'ASA fornisce prestazioni attraverso attività integrate relative a:

- assistenza diretta alla persona;
- aiuto nella vita di relazione;
- igiene e cura dell'ambiente;
- igiene e pulizia personale;
- preparazione dei pasti e aiuto alle funzioni di alimentazione;
- prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, non infermieristiche e non specialistiche;
- comunicazione delle informazioni relative alle problematiche e richieste sollevate dall'utenza e/o dalle loro famiglie.

L'ASA è un operatore di supporto che svolge la propria attività in base a criteri di bassa discrezionalità e alta riproducibilità ed è affiancabile a diverse figure professionali sia sociali sia sanitarie.

Agisce in base alle competenze acquisite ed in applicazione dei piani di lavoro e dei protocolli operativi predisposti dal personale sanitario e sociale responsabile del processo assistenziale.

Tali attività sono svolte in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario a ciclo diurno, residenziale in collaborazione con gli operatori preposti alla cura e all'assistenza della persona, in interazione con gli altri operatori sociali e con operatori socio-sanitari e sanitari.

Negli ambiti delle attività e delle competenze individuate, l'Ausiliario Socio-Assistenziale:

- opera in quanto agisce in autonomia rispetto a precisi e circoscritti interventi;
- coopera in quanto svolge solo parte dell'attività alle quali concorre con altri professionisti (infermieri professionali, terapisti della riabilitazione, dietologi, educatori professionali, assistenti sociali, ecc.);
- collabora in quanto svolge attività su precise indicazioni dei professionisti.

3.4.6 Area Servizi

SERVIZI ALBERGHIERI – CUCINA

Dipendenza gerarchica: Responsabile Amministrativo

COORDINATORE SERVIZIO MENSA

Coordina il servizio, per quanto riguarda le operazioni di carattere amministrativo: contatta i fornitori, approvvigiona il magazzino, controlla la qualità e le scadenze delle derrate alimentari. Organizza i turni di lavoro del personale del servizio cucina. Assicura che vengano eseguite le corrette procedure per la sanificazione dei locali, per la preparazione dei pasti e per lo stoccaggio delle derrate.

CUOCO

Persona addetta alla preparazione e cottura dei cibi. Esperto nel settore alimentare, conosce la normativa HACCP, di cui osserva scrupolosamente le regole, onde garantire agli ospiti, per quanto di sua competenza, la somministrazione di cibi e bevande privi di contaminazioni.

Nell'ambito della sua autonomia gestionale, oltre alla diretta preparazione dei pasti, osserva tutte le norme igieniche del settore, a partire dall'igiene e salubrità dei locali della cucina, fino alla verifica della corretta temperatura degli alimenti che verranno somministrati agli utenti finali.

Osserva il menù prestabilito ed in particolare le prescrizioni impartite dal nutrizionista per quanto concerne le diete speciali per ospiti con particolari patologie o intolleranze.

Effettua operazioni di carattere amministrativo in ordine alla corretta tenuta dei registri HACCP.

ADDETTI MENSA-AIUTO CUOCO

Provvedono alla preparazione di piatti semplici, a supporto dell'attività del cuoco; svolgono anche attività di lavaggio e pulizia delle materie prime: pesano e preparano gli ingredienti, affettano frutta, verdura, formaggi ed affettati. Preparano salse e condimenti, le minestre della sera e la frutta cotta da menù. Eseguono operazioni di composizione dei carrelli degli alimenti.

Si occupano delle operazioni di lavaggio carrelli e stoviglie della cucina, puliscono e mettono in ordine ripiani e celle frigorifere. Sanificano i locali.

SERVIZI ALBERGHIERI - LAVANDERIA

Dipendenza gerarchica: Segretario di Direzione

Compiti:

- smistamento della biancheria (corredo del letto, corredo del bagno, tovaglie e bavaglie) e degli effetti personali degli ospiti e delle divise del personale;
- lavaggio con programmi separati;
- asciugatura della biancheria;
- esecuzione, quando occorre, di piccoli lavori di rammendo;
- stiratura e ricomposizione dei capi, assegnandoli alle varie sezioni del guardaroba e riconsegnandoli ai vari reparti.

Spetta al personale della lavanderia provvedere alla tenuta della scheda degli effetti personali dell'ospite, annotando i capi degli ospiti che compongono la dotazione personale con la data di consegna, segnalando ai parenti gli eventuali capi che non sono idonei al lavaggio ed asciugatura con le macchine. Il personale della lavanderia, nell'esercizio dell'autonomia, provvede a fare la cernita dei capi usurati ed a sostituirli dopo averli scartati. Compila le tabelle di carico delle macchine, effettuando preliminarmente la pesatura dei sacchi della biancheria sporca.

Appone sui capi di vestiario degli ospiti le etichette identificative.

Provvede al confezionamento di tutti i capi di vestiario degli ospiti deceduti o dimessi, per la riconsegna ai parenti.

SERVIZI ALBERGHIERI - PULIZIE AMBIENTALI

Dipendenza gerarchica: Segretario di Direzione

Compiti:

- pulizia quotidiana di tutti gli ambienti di vita dell'ospite: camere di degenza con i loro arredi, bagni e servizi, sale da pranzo e loro arredi;
- pulizie a carattere cadenzato di altri locali: uffici amministrativi, palestra e locali adiacenti, sala mortuaria, cappella, sala riunioni, lavanderia, locale animatrici e sala adiacente;

- sanificazione ambientale speciale a carattere annuale (risanamento locali);
- evacuazione dei rifiuti (tranne i sanitari) ai cassonetti ed al punto di raccolta della differenziata;
- pulizie spazi esterni;
- deblatizzazione, disinfestazione e derattizzazione dei locali e dei pozzetti.

OPERAIO MANUTENORE/MAGAZZINIERE

Dipendenza gerarchica: Segretario di Direzione

Compiti:

- esegue piccole riparazioni;
- si affianca, se ve ne sia la necessità, in supporto al personale delle ditte esterne che eseguono le manutenzioni;
- gestisce il magazzino merci (ad eccezione dei farmaci, dei presidi per la medicazione e per l'incontinenza e dei prodotti per l'igiene dell'ospite, di competenza del coordinatore dei servizi);
- esegue commesse al di fuori dei locali della Fondazione come ad esempio per acquisti di materiale di manutenzione, rifornimento degli automezzi, spedizione della corrispondenza.

3.4.7 Area servizi all'ospite

PARRUCCHIERE - BARBIERE - CALLISTA

Dipendenza gerarchica: Segretario di Direzione

Compiti:

- lavaggio capelli, con taglio e piega;
- tintura e permanente;
- barbe agli uomini;
- pedicure e manicure.

Il servizio di parrucchiere viene organizzato in collaborazione con il Coordinatore dei Servizi Socio-Sanitari, che, avvalendosi del personale ASA/OSS in turno, invia secondo precise disposizioni, gli ospiti alle professioniste. Le barbe vengono rase a giorni alterni secondo il bisogno degli ospiti.

Il servizio di callista viene gestito organizzato anch'esso in collaborazione con il Coordinatore dei Servizi Socio-Sanitari, che, avvalendosi del personale ASA/OSS in turno, invia gli ospiti alla professionista rispettando la frequenza mensile per utente.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Fonte normativa

In base al disposto dell'art. 6 lett. b) del D.Lgs. 231/01 il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento va affidato *"ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo"*.

4.2 Composizione

Tenuto conto delle dimensioni e dell'organizzazione del Pio Ricovero Inabili al Lavoro ONLUS, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 novembre 2014, ha deliberato che la composizione dell'OdV sarà monocratica e che l'incarico sarà affidato ad un membro esterno all'ente, al fine di garantire al medesimo la maggiore autonomia possibile.

Proprio in nome di tale autonomia, l'OdV risponderà, nello svolgimento della propria funzione, solo al massimo vertice gerarchico della Fondazione, ovvero al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV si interfacerà con le strutture aziendali in relazione agli obiettivi specifici, avvalendosi, se opportuno, di altre funzioni interne e/o esterne che di volta in volta si rendessero necessarie ai fini per cui l'OdV è istituito.

4.3 Responsabilità e natura

L'OdV ha il ruolo di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOG e di curarne l'aggiornamento. Pertanto la sua natura risponde alle seguenti caratteristiche:

1. **Autonomia:** la posizione dell'ODV all'interno della Fondazione deve garantire la piena autonomia di iniziativa e controllo. Trattasi, pertanto, di autonomia decisionale, inerente all'aspetto funzionale e qualificabile come imprescindibile libertà di autodeterminazione e di azione, con pieno esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle funzioni di un organo autoreferenziale. L'autonomia viene esercitata in primo luogo nei confronti della Fondazione, dei suoi vertici e del *management*; di conseguenza l'OdV espleta le sue funzioni completamente libero da condizionamenti, interferenze o pressioni da parte di qualunque componente della Fondazione e non deve essere coinvolto in attività di gestione che esulino dai compiti specificatamente assegnati in funzione del suo ruolo proprio.
Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dell'OdV risorse finanziarie adeguate per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti attribuiti all'Organismo stesso, come di seguito meglio specificato.
2. **Indipendenza:** tale requisito si riferisce, in particolare, all'indipendenza di giudizio dell'Organismo di Vigilanza rispetto ai soggetti dallo stesso controllati. L'operato dell'OdV deve, pertanto, essere scevro da condizionamenti dipendenti da legami di sudditanza indebitamente creati rispetto ai vertici operativi, perché trattasi di organo terzo, gerarchicamente collocato al vertice della linea di comando, perciò capace di adottare provvedimenti ed iniziative insindacabili. L'ODV nel riferire al Consiglio di Amministrazione, deve porsi nei confronti del supremo organo della Fondazione come soggetto "alla pari".
3. **Professionalità:** i membri dell'OdV sono scelti nell'ambito di soggetti in possesso di adeguate capacità e professionalità in rapporto ai compiti istituzionali dell'Organismo, in particolare esperti in problemi giuridici, organizzativi, informatici e contrattuali.
4. **Continuità di azione:** l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.
5. **Onorabilità:** in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione di seguito indicate.

Le attività poste in essere dall'OdV non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'organo amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di valutazione sull'adeguatezza del suo intervento.

L'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni della società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Al fine di garantire che l'attività dell'OdV sia efficace e penetrante, fatta salva la necessità che l'OdV sia un organo riferibile alla Fondazione e fermo restando il suo potere e responsabilità per la vigilanza sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello, egli può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture della società ma altresì - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - di consulenti esterni, con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo. Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'OdV.

Nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, il Consiglio di amministrazione deve approvare una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'OdV stesso, della quale costui potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi

della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti e Collaboratori esterni o Organi Sociali, poteri questi che sono demandati ai competenti soggetti ed organi (Presidente, Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale).

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno (si pensi all'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dal OdV possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice aziendale il reato o il tentativo di commissione del reato o la violazione del presente Modello). Pertanto, le decisioni in merito a remunerazione, promozioni, trasferimento o sanzioni disciplinari relative all'OdV sono attribuite alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

4.4. Compiti

I compiti dell'OdV si sostanziano nelle seguenti attività:

- a) vigilare sulla rispondenza dei comportamenti realizzati all'interno dell'Ente con quanto previsto dal presente MOG, evidenziandone gli scostamenti, allo scopo di adeguarlo alle attività effettivamente svolte;
- b) effettuare ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- c) condurre le opportune verifiche periodiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto nell'ambito di attività sensibili i cui risultati vengano riassunti in un apposito rapporto da trasmettere al CdA;
- d) valutare l'adeguatezza del MOG, in relazione alle attività svolte dalla Fondazione e alla sua organizzazione, cioè valutare l'effettiva capacità del MOG di evitare la commissione delle categorie di reati per la prevenzione dei quali il MOG stesso è stato introdotto;
- e) curare l'aggiornamento del MOG, sia attraverso una fase preventiva di analisi delle condizioni della Fondazione, sia attraverso una fase successiva di verifica della funzionalità delle modifiche proposte;
- f) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del MOG e del Codice Etico;
- g) curare la predisposizione della documentazione interna contenente le istruzioni, i chiarimenti e/o aggiornamenti ritenuti necessari ai fini del funzionamento del MOG;
- h) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del MOG;
- i) coordinarsi con la direzione ed i servizi per un efficace monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel modello. A questo scopo l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere, costantemente, informato dal management:
 - sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Fondazione al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
 - sui rapporti con consulenti e partner che operano per conto della Fondazione nell'ambito delle Operazioni Sensibili;
- j) interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alle prescrizioni normative;
- k) riferire periodicamente al CdA in merito all'attuazione del MOG.

Nello svolgimento dei compiti affidatigli, l'OdV potrà giovare, sotto la sua diretta sorveglianza, della collaborazione di tutte le figure professionali che operano nell'interesse e per conto del Pio Ricovero Inabili al Lavoro ONLUS, siano essi dipendenti o collaboratori liberi professionisti, o consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità.

L'OdV deve redigere, una volta all'anno, una relazione per il CdA che abbia per contenuto il resoconto delle attività svolte e l'indicazione delle criticità emerse o delle eventuali inefficienze riscontrate nel MOG.

4.5. Nomina e revoca

L'OdV viene nominato con delibera del CdA e resta in carica per il periodo di tre anni. Esso decade alla data fissata nella delibera del CdA o per il venir meno dei suoi requisiti, o per l'eventuale sua inadeguatezza e/o inefficienza nello svolgimento del suo ruolo.

Nel caso di decadenza per lo spirare del termine, continua a svolgere, *ad interim*, le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo OdV. La nomina dei componenti dell'OdV è subordinata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa.

Il CdA ed il Presidente possono convocare l'OdV ogniquale volta lo ritengano necessario.

Al fine di garantire la necessaria stabilità ai membri dell'OdV, la revoca dei poteri potrà avvenire solo per giusta causa, a mezzo di apposita delibera del CdA e con l'approvazione del Revisore dei Conti.

Per giusta causa di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'OdV si intende:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza, presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico.

Per maggiori dettagli in merito si rimanda al Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

4.6 Cause di incompatibilità

Sono cause di incompatibilità con l'esercizio di membro dell'OdV:

- aver riportato condanne disposte con sentenza passata in giudicato, ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per reati gravi contro la PA o in danno dell'Unione Europea; in ogni caso aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio ovvero per reati commessi nell'esercizio di unità di offerta del sistema sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale;
- essere incorso nell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da una professione, dai pubblici uffici o altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- avere in corso procedimenti penali pendenti sui reati di cui alle precedenti lettere;
- essere sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione;
- aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme sui contributi previdenziali ed assistenziali;
- aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- il trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato (artt. 414 e ss. c.c.), fallito (art. 2641 c.c.);
- essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado, degli Amministratori della Fondazione.

4.7 Attività di reporting dell'OdV verso il Vertice aziendale e l'ATS

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali criticità, all'esigenza di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello e segnala le violazioni accertate.

A tal fine, l'OdV ha tre linee di reporting:

1. su base continuativa, direttamente verso il Presidente;
2. con cadenza annuale, verso il Consiglio di Amministrazione, attraverso una relazione scritta in cui dovrà indicare l'attività svolta nell'anno, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti sia in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello;

3. verso l'ATS competente, ogni qual volta vi sia richiesta in tal senso, in ordine alle verifiche effettuate ed alle eventuali criticità emerse. Inoltre la Fondazione invierà annualmente all'ATS competente una relazione dell'attività svolta con particolare riferimento al rispetto dei requisiti richiesti in materia di esercizio ed accreditamento.

In ogni caso, l'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dal Revisore dei Conti ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detti Organi; d'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dal Revisore dei Conti per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti), secondo le modalità di seguito trattate.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri soggetti sopra indicati.

4.8 Gli obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis lett. a), a presentare all'OdV, a tutela dell'integrità della Fondazione, segnalazioni o informazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione della Fondazione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

L'Organismo di Vigilanza assicura la **massima riservatezza dell'identità del segnalante** in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo per un periodo di 10 anni, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice *Privacy*); gli atti dell'Organismo di Vigilanza vengono conservati presso gli uffici della Fondazione e contenuti in armadi separati e chiusi, accessibili ai suoi soli componenti e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati.

4.8.1 Le segnalazioni

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza, anche in forma anonima, ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza del Modello, di norme comportamentali di cui al Codice etico della Fondazione, nonché dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate "a rischio" e disciplinate nel Modello. Tutti i Destinatari sono tenuti a inoltrare le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza al seguente indirizzo di posta elettronica:

organismodivigilanza@pioricovero.net

o di posta ordinaria:

Organismo di Vigilanza del Pio Ricovero Inabili al Lavoro Onlus - Via Pluda n. 10, Castenedolo (BS)

Inoltre, allo scopo di favorire l'afflusso di queste segnalazioni all'OdV, la Fondazione predispone ulteriori mezzi di comunicazione:

- schede di segnalazione anonime all'OdV;
- cassette per raccolta segnalazioni;
- vademecum per istruire le segnalazioni;
- elenco comportamenti potenzialmente a rischio di commissione reati da diffondere tra Dipendenti e Collaboratori.

A seguito delle segnalazioni l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad effettuare specifiche attività di verifica garantendo, in ogni fase, la riservatezza e l'anonimato dei soggetti coinvolti.

I Destinatari sono tenuti a cooperare senza riserve nelle fasi istruttorie ed a fornire tutte le informazioni in loro possesso riguardanti le presunte violazioni. La mancata o parziale collaborazione con le attività istruttorie può dare seguito a provvedimenti disciplinari.

Concluse le attività di verifica, l'Organismo di Vigilanza riepiloga le risultanze delle attività svolte e segnala al Consiglio di Amministrazione ed al titolare del potere sanzionatorio le eventuali violazioni, anche tentate, del Modello o la rilevanza delle stesse ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, ai sensi del Decreto, affinché vengano prese le necessarie determinazioni.

L'OdV può altresì proporre al Consiglio di Amministrazione ed al titolare del potere sanzionatorio l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico dei soggetti che si sono resi responsabili delle violazioni di cui sopra. D'altro canto, il titolare del potere disciplinare deve comunicare all'Organismo ogni sanzione irrogata e conseguente alla violazione, anche tentata, del Modello adottato dalla Fondazione. La Fondazione e l'Organismo di Vigilanza favoriscono il sistema delle segnalazioni cui associano un ruolo importante nell'ambito dell'efficace attuazione del Modello adottato.

Per tale ragione, la Fondazione e l'Organismo di Vigilanza assicurano il segnalante contro qualsiasi forma di ritorsione, fatti comunque salvi i diritti dei terzi accusati erroneamente o in mala fede.

4.8.2 Whistleblowing

Le segnalazioni sono gestite da Pio Ricovero Inabili al Lavoro Onlus nel rispetto delle prescrizioni normative in materia di Whistleblowing (D.lgs. n. 24/2023 di recepimento della Direttiva UE 2019/1937) riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Si tratta della disciplina di protezione dei whistleblower, ovvero delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Le segnalazioni riguardano violazioni del diritto dell'Unione, definite come atti od omissioni illecite ovvero che vanificano l'oggetto e le finalità di norme dell'Unione Europea relative a specifici settori:

- appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell'ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 TFUE;
- violazioni riguardanti il mercato interno (merci, persone, servizi e capitali) di cui all'art. 26, par. 2, TFUE comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulla società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulla società;

Le tutele sono estese a tutti coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti "facilitatori", colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato. Tra i suoi contenuti vincolanti la direttiva prevede che la tutela sia riconosciuta anche in caso di segnalazioni o divulgazioni rivelatesi poi infondate, qualora il segnalante abbia avuto fondati motivi di ritenere che le violazioni fossero vere. La tutela cessa però nel caso in cui le segnalazioni infondate vengano accompagnate da dolo o colpa grave.

A tutela e nella prospettiva di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni si fa riferimento alla *Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità (whistleblowing)* che l'Ente ha adottato e nel quale documento oltre ai destinatari, all'oggetto e al contenuto della segnalazione, sono individuate le caratteristiche del canale interno di segnalazione ed elencate tassativamente le ipotesi (residuali) di utilizzo di quello esterno; inoltre vi sono descritte le forme di tutela della riservatezza e protezione dalle ritorsioni, nonché la responsabilità del whistleblower. Infine, sono disciplinati i flussi informativi interni e le modalità di conservazione documentale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'adozione della suddetta procedura di whistleblowing è stata formalmente comunicata ai dipendenti nonché a tutte le persone legittimate a presentare segnalazioni, mediante affissione in bacheca.

4.8.3 Le informazioni

I Destinatari del presente Modello, nell'ambito delle rispettive competenze così come definite di concerto con l'OdV, sono altresì tenuti a trasmettere tempestivamente all'OdV le informazioni concernenti:

- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali ed enti locali, ATS) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un ente o soggetto pubblico (o soggetto equiparato) e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
- provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati previsti dal Decreto;
- notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- eventuali criticità/miglioramento delle regole di cui al Modello;
- ogni variazione relativa al sistema delle deleghe e procure vigente nell'Ente;
- tutte le informazioni, notizie, reportistiche specificamente richieste dall'Organismo di Vigilanza;
- le violazioni, anche solo tentate, del Modello e/o del Codice Etico di cui venissero a conoscenza o ne avessero anche solo il sospetto;
- ogni altra informazione giudicata di rilievo ai fini "231".

Tali informazioni dovranno essere comunicate all'OdV tramite le modalità e gli indirizzi dell'Organismo di Vigilanza innanzi indicati.

5. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti, Collaboratori e Volontari

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Struttura garantire una corretta e completa conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in collaborazione con il Responsabile Formazione e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

5.1.1 La comunicazione iniziale

Il modello è diffuso, anche in formato elettronico, a tutti i Dipendenti, Collaboratori e Volontari della Fondazione tramite apposita comunicazione ufficiale del Presidente. Ai responsabili dei procedimenti viene consegnata copia del presente Modello; tutti i dipendenti e volontari possono richiedere copia del Modello.

Ai nuovi assunti e nuovi volontari sarà consegnato un set informativo, costituito dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello, lo sottoscrivono per integrale presa visione ed accettazione e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti ai Processi Sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della società, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

Tutte le successive modifiche ed informazioni concernenti il Modello sono comunicate attraverso i canali informativi ufficiali.

Una copia del Modello e del Codice sono affissi alla bacheca sita all'ingresso della struttura, nonché alla bacheca per il personale.

5.1.2 La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società. In particolare, la Struttura ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione (comunicazione scritta iniziale, corso in aula).

La Fondazione garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione della presenza dei partecipanti.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative da parte dei Dipendenti è considerata illecito disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza monitora che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

5.2 Informazione ai Consulenti e fornitori

I Consulenti ed i Partner devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza della Struttura che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001. A costoro verranno, pertanto, fornite informative sui principi, politiche e procedure della Struttura, attraverso la consegna, con firma di ricezione, del Codice Etico e di Comportamento.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della società. L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il

comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

6.2 Misure per i lavoratori dipendenti

6.2.1 Impiegati e quadri

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal Codice disciplinare aziendale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Il presente Modello pone in relazione le condotte poste in essere dai lavoratori dipendenti della Struttura, in violazione delle disposizioni del Modello stesso, ai provvedimenti disciplinari previsti dall'apparato sanzionatorio del vigente CCNL, graduandole in relazione alla gravità.

Le sanzioni individuate ai fini del rispetto del Modello sono le seguenti:

1) rimprovero verbale:

si applica in caso di violazione di lieve entità delle procedure interne previste dal Modello o l'adozione nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza del personale con ordini di servizio circolari, istruzioni od altro mezzo idoneo in uso presso la Fondazione.

2) rimprovero scritto:

si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento non conforme o non adeguato in misura da poter essere considerato ancorché non lieve, comunque non grave, correlandosi detto comportamento ad un'inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

3) sospensione dal servizio e/o dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni:

si applica in caso di violazione di grave entità delle procedure interne previste dal Modello o di adozione nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché nel caso di compimento di atti contrari all'interesse della Fondazione.

4) licenziamento con preavviso per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo):

si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. n. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio per la Fondazione.

5) licenziamento senza preavviso per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa):

si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, di un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Fondazione di misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei suoi confronti e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro", ovvero in caso di verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la Fondazione.

Più specificamente, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente presso la Fondazione, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;

- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Fondazione, l'irrogazione della sanzione più grave del rimprovero scritto comporterà anche la revoca automatica della procura stessa.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Direzione Generale.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal Direttore Generale.

6.2.2 Dirigenti

In caso di violazione, da parte del Direttore Generale, delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederanno ad applicare nei suoi confronti le seguenti misure:

Lettera di richiamo:

questa misura viene applicata quando vengono ravvisati comportamenti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, che costituiscano violazioni di lieve entità rispetto alle disposizioni del Modello.

Risoluzione del rapporto:

questa misura viene applicata quando vengono ravvisati comportamenti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, che costituiscano violazioni di grave entità rispetto alle disposizioni del Modello.

Costituisce illecito disciplinare anche la **mancata vigilanza** da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole e delle procedure previste dal Modello, così come la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata.

A titolo meramente esemplificativo, le sanzioni previste nella presente Sezione si applicano nei confronti dei soggetti sopra indicati nei seguenti casi:

- a. mancato rispetto degli specifici protocolli (procedure e prescrizioni) previsti nel Modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione in relazione ai reati da prevenire e delle regole contenute nel Codice Etico, inclusa la violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e, in generale, al sistema delle deleghe nonché la violazione delle misure relative alla gestione delle risorse finanziarie;
- b. violazione e/o elusione del sistema di controllo interno previsto nel Codice Etico e nel Modello organizzativo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli (procedure e prescrizioni) ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di controllo;
- c. violazione degli obblighi di informativa previsti nel Modello organizzativo nei confronti dell'Organismo di controllo e/o dell'eventuale soggetto sovraordinato; inadempimento, nell'esercizio dei poteri gerarchici e nei limiti derivanti dal sistema delle deleghe, degli obblighi di controllo e vigilanza sul comportamento dei diretti sottoposti, intendendosi tali solo coloro che, alle dirette ed immediate dipendenze del soggetto apicale, operano nell'ambito delle aree a rischio di reato.

6.3 Misure nei confronti degli Amministratori e del Revisore dei Conti

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa l'intero Consiglio di Amministrazione, il quale prende gli opportuni provvedimenti consentiti dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;

- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure, qualora attribuite.

In caso di violazione da parte del Revisore dei Conti, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta. Il Presidente, qualora la violazione accertata sia di tale gravità da rendere opportuna la revoca e sostituzione del Revisore dei Conti, convoca quindi in seduta straordinaria il Consiglio di Amministrazione entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, affinché quest'ultimo pronunci la decadenza dell'Organo di Revisione.

Il Presidente di seguito provvede a segnalare al Sindaco l'avvenuta decadenza, affinché quest'ultimo provveda, entro i 15 giorni successivi, ad effettuare la nomina del Revisore dei Conti, come stabilito dall'art. 18 del vigente Statuto della Fondazione.

6.4 Misure nei confronti di Consulenti e Collaboratori Esterni

Nei confronti di coloro che, in qualità di collaboratori, consulenti, fornitori, partner e somministrati della Fondazione, abbiano posto in essere le gravi violazioni delle regole del Codice Etico e delle procedure e prescrizioni contenute nel Modello organizzativo, potrà essere disposta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della Fondazione al risarcimento dei danni subiti.

Le sanzioni previste nella presente Sezione si applicano nei confronti dei soggetti sopra indicati, a titolo meramente esemplificativo, nei seguenti casi:

- a) elusione fraudolenta di procedure e prescrizioni della Fondazione e delle regole del Codice Etico attinenti l'oggetto dell'incarico aventi rilevanza esterna ovvero violazione delle stesse realizzata attraverso un comportamento diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti nel D.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione della procedura stessa ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- c) mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, oggetto dell'incarico, tale da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa.

In caso di stipula di accordi contrattuali verrà inserita la seguente clausola:

"Il collaboratore/consulente/fornitore/partner dichiara di aver preso atto delle previsioni del Codice Etico e del Modello organizzativo adottati ai sensi del D. Lgs 231/2001 della Fondazione e messi a disposizione dalla stessa, e di impegnarsi al loro rispetto. In ragione di ciò, il collaboratore/consulente/fornitore/partner è consapevole che l'inosservanza delle previsioni contenute nel Sistema Disciplinare formante parte integrante del Modello organizzativo costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Fondazione a risolvere di diritto il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Fondazione stessa.

6.5 Misure nei confronti dei Volontari

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Codice Etico ed al Modello da parte dei Volontari è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, in applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, con le seguenti sanzioni:

- rimprovero verbale;
- richiamo formale scritto;
- sospensione dall'attività di volontariato;
- revoca del permesso allo svolgimento dell'attività di volontariato.

PARTI SPECIALI

Sommario

Parti Speciali	pag. 46
1. Obiettivi e funzioni della parte speciale	pag. 49
2. Il sistema di deleghe e procure	pag. 47
 PARTE SPECIALE "A"	
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PATRIMONIO, DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	pag. 48
1.A Funzione della Parte Speciale "A"	pag. 49
A.1 Fattispecie di reato rilevanti	pag. 49
A.2-Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio	pag. 49
A.2-bis Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio	pag. 50
A.2-ter Delitti di criminalità organizzata	pag. 52
A.2 quater-Reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	pag. 52
A.2 quinquies-Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	pag. 53
A.3 Aree di rischio	pag. 53
A.4 Principi di comportamento	pag. 55
A.5 Attuazione dei comportamenti descritti	pag. 59
A.6 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza	pag. 59
A.7 Sistema disciplinare	pag. 60
 PARTE SPECIALE "B"	
DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE	pag. 61
1.B Funzione della parte speciale "B"	pag. 62
B.1 Fattispecie di reato rilevanti	pag. 62
B.2 Reati informatici e trattamento illecito di dati	pag. 62
B.2 bis - Reati in materia di violazione del diritto di autore	pag. 63
B.3 Aree di rischio	pag. 67
B.4 Principi di comportamento	pag. 67
B.5 Attuazione dei comportamenti descritti	pag. 68
B.6 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza	pag. 69
B.7 Sistema disciplinare	pag. 69
 PARTE SPECIALE "C"	
REATI SOCIETARI	pag. 70
1.C Funzione della parte speciale "C"	pag. 71
C.1 Fattispecie di reato rilevanti	pag. 71
C.2 - Reati societari	pag. 71
C.3 Aree di rischio	pag. 73

C.4 Principi di comportamento	pag. 74
C.5 Attuazione dei comportamenti descritti	pag. 75
C.6 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza	pag. 75
C.7 Sistema disciplinare	pag. 75

PARTE SPECIALE "D"

DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E REATI AMBIENTALI

1.D Funzione della parte speciale "D"	pag. 76
D.1 Fattispecie di reato rilevanti	pag. 77
D.2 - Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	pag. 77
D.2 bis - Reati ambientali	pag. 77
D.3 Aree di rischio	pag. 81
D.4 Principi di comportamento	pag. 82
D.5 Attuazione dei comportamenti descritti	pag. 85
D.6 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza	pag. 86
D.7 Sistema disciplinare	pag. 86

PARTE SPECIALE "E"

DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

1.E Funzione della parte speciale "E"	pag. 87
E.1 Fattispecie di reato rilevanti	pag. 88
E.2 Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare	pag. 88
E.3 Aree di rischio	pag. 88
E.4 Principi di comportamento	pag. 89
E.5 Attuazione dei comportamenti descritti	pag. 90
E.6 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza	pag. 90
E.7 Sistema disciplinare	pag. 90

1. Obiettivi e funzioni della parte speciale

La parte speciale del Modello si propone i seguenti obiettivi:

- esaminare le categorie e le tipologie di reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni;
- stabilire le ragionevoli possibilità di accadimento degli stessi reati nell'abito della Fondazione, individuando le aree particolarmente esposte a maggior rischio;
- riportare in evidenza solo quelle fattispecie di reato che hanno concreta possibilità di essere commessi nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'interesse della Fondazione dai soggetti individuati nella parte generale del presente documento;
- stabilire le linee di condotta che ogni destinatario del presente Modello è tenuto ad osservare allo scopo di prevenire il verificarsi dei reati considerati e di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per assolvere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. Il sistema di deleghe e procure

In via generale il sistema di deleghe e di procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza e di conoscibilità tanto ai fini della prevenzione dei reati, quanto allo scopo della efficienza della gestione aziendale.

Per *delega* si intende l'atto che attribuisce compiti e poteri, coerenti al contratto di lavoro, per lo svolgimento di funzioni, poteri e compiti propri della Fondazione.

Per *procura* si considera l'atto giuridico unilaterale attraverso il quale la Fondazione conferisce a taluno poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Il sistema delle deleghe è conforme ai requisiti occorrenti per le procedure interessate ed in particolare osserva il seguente criterio:

- tutti coloro (Direttore Generale, dipendenti, collaboratori a vario titolo, membri del CdA, Revisore) che intrattengono rapporti con i terzi per conto della Fondazione sono dotati di apposita delega formale;
- la delega di compiti di gestione comporta l'attribuzione della relativa responsabilità ed è adeguatamente prevista nell'organico della Fondazione;
- la delega reca la precisa indicazione dei poteri del delegato, della persona o figura a cui il delegato deve rispondere e rendere conto;
- l'attribuzione dei poteri di spesa adeguati.

Le *procure generali* sono conferite esclusivamente a soggetti muniti di delega interna o di specifico rapporto contrattuale che attribuisce determinati poteri di gestione e sono attribuite con specificazione dei limiti dei poteri di rappresentanza che vengono conferiti.

PARTE SPECIALE "A"
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PATRIMONIO,
DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, DELITTI DI RICETTAZIONE,
RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA
ILLECITA E DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A
RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARI

1.A Funzione della Parte Speciale "A"

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate in calce, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

A. 1 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate le principali fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24, 25, 25-ter (come sopra specificato), 25-quater, 25-octies e 25-decies del Decreto.

A.2 - Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (art. 24 D.Lgs. 231/01)

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto sovvenzioni, finanziamenti o contributi dallo Stato italiano, da un ente pubblico o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Il reato in parola può essere in concreto commesso direttamente da chi, in base al valore dell'operazione, ha il potere di deliberare la destinazione dei fondi, con la collaborazione del settore amministrativo/finanziario.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o della Comunità Europea (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato o da altri enti pubblici. A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Questa ipotesi di reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche (di cui al successivo art. 640 bis c.p.).

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Il reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Tale tipologia di reato può essere posta in essere in ogni ambito aziendale, soprattutto in quelli che sono impegnati nell'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A., nella gestione delle risorse umane per l'ottenimento di agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali, nelle dichiarazioni e liquidazioni di tributi, nell'acquisizione di sovvenzioni concesse dallo Stato per favorire la ripresa economica. Occorre peraltro sottolineare come il soggetto che pone in essere gli artifici e raggiri, tali da non rendere intelligibile la realtà, può anche essere diverso da colui che trae i benefici dall'atto di disposizione della Pubblica Amministrazione (le occasioni di commissione di tale

reato dipenderanno dalla quantità, frequenza e tipologia di rapporti telematici con la Pubblica Amministrazione, nonché dagli strumenti usati).

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche (contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di tal tipo, da parte di Stato, Enti Pubblici o Comunità Europea).

Questa fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Occorre peraltro sottolineare che la varietà delle possibili modalità di commissione dell'illecito comporta che lo stesso possa essere commesso non solo dai soggetti con poteri di rappresentanza, ma anche da altri soggetti con visibilità esterna, sia dipendenti che non (es. consulenti) purché riferibili, in qualche modo, alla sfera di vigilanza della società.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

Illeciti in materia di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (art. 1 D.L. 105/2019)

Rispondono all'illecito coloro i quali, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di compilazione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e dei procedimenti relativi all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi o le attività ispettive e di vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico, forniscono informazioni, dati o fatti non rispondenti al vero rilevanti per l'aggiornamento degli elenchi su ricordati o ai fini delle comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza; oppure omettono di comunicare i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

A.2 bis - Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (art. 25 D.Lgs. 231/01)

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale³ o un incaricato di pubblico servizio⁴, abusando della sua posizione, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o a altri, denaro o altra utilità. Il reato in esame è proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio e si realizza esclusivamente quando un Dipendente o un terzo incaricato della società, nell'interesse o a vantaggio della medesima, concorra alla commissione dell'illecito.

Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

³ Ai sensi dell' art. 357 c.p., 1° co., sono "**pubblici ufficiali** coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". E al 2° co., l' art. 357 c.p. specifica che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della PA o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

⁴ Ai sensi dell' art. 358 c.p. gli **incaricati di pubblico servizio** sono coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, cioè un' attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest' ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione d' opera meramente materiale.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-*quater* c.p.)

Vi incorre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* comma 2 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui l'ente sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario a qualunque titolo coinvolto nella gestione del procedimento) offrendo o promettendo denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per indurlo ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Il reato si configura anche quando la promessa o l'offerta da parte del privato sia sollecitata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)

Vi incorre chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio o corruzione in atti giudiziari, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro

vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

A.2 ter - Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/01)

Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)

La norma punisce chi promuove, costituisce o organizza associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

La norma punisce chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

La norma punisce chi ottiene la promessa di voti in cambio di erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione (art. 630 c.p.)

Il reato si realizza allorché taluno sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990)

La norma punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 del D.P.R. 309/1990.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5 c.p.p.)

A.2 quater - Reati di Ricettazione, Riciclaggio o Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies D.Lgs. 231/01)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato di ricettazione punisce chi acquista, riceve, occulta o si intromette nell'acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Tale condotta è finalizzata alla realizzazione di un profitto a favore dell'autore stesso o di un terzo. Perché sussista ricettazione è necessario che l'autore del reato non abbia concorso alla realizzazione del delitto dal quale provengono il denaro o le cose oggetto di ricettazione.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

La fattispecie di riciclaggio si configura ogni qualvolta taluno, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni. La condotta perché sia rilevante deve essere tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. Così come per la ricettazione, anche il riciclaggio sussiste fuori dai casi di concorso dal delitto dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità.

Nella condotta di "sostituzione" rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni possibile collegamento con il reato. Le concrete modalità operative possono consistere in operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite; ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l'investimento del danaro in titoli di Stato, azioni ecc.

Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il reato di impiego di denaro punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio sopra richiamati, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'avere una portata particolarmente ampia, potendosi atteggiare a qualunque forma di utilizzo di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l'agente.

Autoriciclaggio (art. 648-ter I c.p.)

Il reato di autoriciclaggio sanziona chi, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non

colposo, impieghi, sostituisca o trasferisca in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del precedente delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Il campo di applicazione delle fattispecie di ricettazione, riciclaggio, reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio si applica anche alle ipotesi in cui il denaro o le altre cose provengano dalla commissione di delitti colposi o contravvenzioni (D.Lgs. 195/2001).

A.2 quinquies - Reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/01)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato si configura allorché taluno, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, qualora questa abbia facoltà di non rispondere⁵, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

A.3 Aree di rischio

Le aree di rischio della Fondazione, con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, sono riconducibili a:

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (accreditamento, autorizzazioni, negoziazioni con ATS, gestione finanziamenti pubblici, attività ispettive, ecc.)

Le predette attività potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione trasmettesse documentazione falsa o dati non esatti inducendo in errore la Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un interesse o vantaggio per la Fondazione in assenza dei presupposti.

In particolare, l'attività di gestione delle verifiche ispettive da parte della Pubblica Amministrazione potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione promettesse denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale per ottenere il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio dello stesso.

Ancora, le procedure di accreditamento e di ottenimento delle autorizzazioni o di altri titoli abilitativi all'esercizio dell'attività e dei processi volti ad ottenere contributi o finanziamenti pubblici potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di truffa o di indebita percezione di erogazioni in danno allo Stato nel caso in cui un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione fornisse alla Pubblica Amministrazione informazioni o documenti falsi, ovvero omettesse informazioni rilevanti, al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Fondazione.

Gestione degli Ospiti (ammissione, dimissioni, gestione delle cartelle cliniche, rendicontazione, ecc.)

L'attività di gestione degli Ospiti potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

In particolare, l'attività di valutazione degli Ospiti, nonché la compilazione della "Scheda di Osservazione Intermedia di Assistenza", infatti, potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato nel caso in cui, ad esempio, la Fondazione assegnasse arbitrariamente ad un Ospite una classe SOSIA maggiormente remunerativa - in assenza dei presupposti - al fine di ottenere indebitamente un maggior contributo da parte del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.).

⁵ Si tratta di soggetti che rivestono la qualifica di indagato (o imputato), dei loro prossimi congiunti a cui la legge conferisce la facoltà di non rispondere, ai sensi dell' art. 199 c.p.p. e dei soggetti che assumono la veste di indagato (o imputato) di reato connesso o collegato, sempre che gli stessi non abbiano già assunto l' ufficio di testimone.

Inoltre, l'attività di rendicontazione potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di truffa ai danni dello Stato nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione rendicontasse e fatturasse prestazioni e servizi non erogati inducendo in errore la Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere un indebito rimborso.

Selezione, assunzione, gestione del personale e dei rimborsi spese

L'attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di corruzione nell'ipotesi, ad esempio, fosse scelto un candidato vicino o indicato da un pubblico ufficiale, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Fondazione.

L'attività di gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio anche in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato nel caso in cui, ad esempio, figurasse falsamente fra il personale assunto dalla Fondazione anche soggetto appartenente alle categorie c.d. protette.

La determinazione delle retribuzioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nel caso in cui, ad esempio, la Fondazione concedesse indebitamente una maggiorazione sulla retribuzione ad una persona vicina o gradita ad un funzionario della Pubblica Amministrazione in assenza dei requisiti, nell'interesse o per ottenere un indebito vantaggio per la Fondazione.

L'attività di gestione delle note spese e delle richieste dei relativi rimborsi potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ipotesi in cui, ad esempio, fossero presentate richieste di rimborsi per spese fittizie o per importi superiori a quelli dovuti per costituire provviste finanziarie da utilizzare a fini corruttivi.

Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria

L'attività di gestione del contenzioso potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di corruzione in atti giudiziari (sia direttamente che per il tramite di consulenti legali), in occasione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria al fine di favorire la Fondazione in processi, in assenza dei presupposti.

La gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di induzione e non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione imputato o indagato in un procedimento penale venisse indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della Fondazione.

Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze)

L'attività di selezione dei fornitori potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nel caso in cui, ad esempio, la Fondazione stipulasse contratti fittizi o a valori volutamente non congrui al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi oppure nel caso in cui la Fondazione, al fine di ottenere un vantaggio concludesse rapporti con fornitori vicini, graditi o segnalati da un ente pubblico.

L'attività potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio od impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita qualora, ad esempio, l'assenza di controlli sui fornitori consentisse l'acquisto di merce (materie prime, farmaci, alimenti, attrezzature o ogni altro bene destinato all'attività dell'ente) proveniente da illecito.

Gestione dei flussi finanziari

L'attività di gestione dei flussi finanziari provenienti dalla Pubblica Amministrazione potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di malversazione a danno dello Stato nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non procedesse all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

L'attività di gestione dei flussi finanziari potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione utilizzasse le risorse finanziarie della Fondazione per commettere azioni corruttive.

L'attività di gestione dei flussi in entrata e, segnatamente, dei pagamenti delle rette degli Ospiti in contanti, potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione accettasse denaro proveniente da attività illecita.

L'attività di gestione della cassa potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Fondazione utilizzasse le somme di cui alla cassa per costituire una provvista da utilizzare a fini corruttivi.

A.4 Principi di comportamento

Principi comportamentali cardine della presente Parte Speciale sono:

l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico della Fondazione;

il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui agli artt. 24, 25, 24-ter, 25-octies e 25-decies del D. Lgs. 231/2001, innanzi richiamate.

Gestione dei rapporti con la PA (accreditamento, autorizzazioni, negoziazioni con ATS, gestione dei finanziamenti pubblici, attività ispettive, ecc.)

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle predette attività **è fatto obbligo** di:

- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia:
 - o predisposta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
 - o corretta, completa, chiara, veritiera e rappresentativa dei fatti indicati;
- prima dell'inoltro alla Pubblica Amministrazione, sottoporre al Legale Rappresentante o ai soggetti muniti di idonei poteri, in base al sistema di procure e deleghe in essere, la documentazione da trasmettere al fine di verificarne validità, completezza e veridicità.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi delle richieste di mantenimento di accreditamento con la Regione Lombardia, di finanziamento alla PA, di autorizzazioni e licenze con la PA e simili.

Con particolare riferimento alla gestione delle verifiche ispettive, ai Destinatari che siano coinvolti nella predetta attività **è fatto obbligo** di:

- assicurare che agli incontri partecipino almeno due risorse della Fondazione;
- assicurare che i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, attraverso la redazione e archiviazione di un *memorandum* interno relativo ad incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione da inviare semestralmente all'Organismo di Vigilanza, con indicazione della Pubblica Amministrazione intervenuta, il personale della Fondazione presente al momento dell'ispezione e l'attività svolta.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di consulenza o altro) a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità.

Gestione degli Ospiti (ammissione, dimissioni, gestione delle cartelle cliniche, rendicontazione, ecc.)

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto obbligo** di:

- procedere ad una adeguata attività di identificazione dell'Ospite da ammettere in Struttura,

raccogliendo tutta la documentazione richiesta (documento di identità, certificato di residenza e stato di famiglia codice fiscale – tessera sanitaria, tessera esenzione ticket, documentazione sanitaria, copia del verbale di invalidità, ecc);

- procedere alla profilazione dell'Ospite attraverso la creazione di fascicolo socio – sanitario;
- garantire che la valutazione dell'Ospite volta all'attribuzione della classe SOSIA di appartenenza avvenga nel rispetto dei principi di verità, correttezza e trasparenza;
- garantire la corretta redazione e la conservazione della Cartella Clinica;
- garantire la chiusura della Cartella Clinica in caso di dimissioni – per qualunque causa – dell'Ospite e l'archiviazione della relativa pratica.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- attribuire all'Ospite una diversa classe SOSIA di appartenenza, al fine di ottenere una retribuzione maggiore di quella dovuta;
- alterare o manomettere i contenuti della Cartella Clinica;
- duplicare la fatturazione della medesima prestazione o non emettere note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni inesistenti o per le quali non è previsto il rimborso.

Selezione e assunzione del personale

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia in relazione alle reali esigenze della Fondazione;
- effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base delle valutazioni di idoneità tecnica e attitudinale;
- verificare che, con riferimento all'assunzione di cittadini di paesi terzi, gli stessi:
 - siano in possesso di permesso di soggiorno non scaduto o revocato o annullato;
 - in caso di permesso di soggiorno scaduto, sia stata presentata richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa;
- assicurare che all'interno della Fondazione siano adottate condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati;
- garantire la tracciabilità *dell'iter* di selezione e l'archiviazione della documentazione prodotta.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, etc.);
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Fondazione;
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati di RSA concorrenti (o loro parenti, affini, amici, ecc.) in cambio della rivelazione di informazioni utili alla Fondazione;
- promettere o concedere promesse di assunzione / avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici quando questo non sia conforme alle reali esigenze della Fondazione e non rispetti il principio della meritocrazia.

Gestione delle note spese e dei relativi rimborsi

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto obbligo** di:

- verificare che le spese sostenute siano inerenti lo svolgimento dell'attività lavorativa ed adeguatamente documentate tramite l'allegazione di giustificativi fiscalmente validi;
- controllare, dopo aver ricevuto l'autorizzazione di competenza, la completezza dei dati procedendo all'inserimento in contabilità ed al successivo pagamento.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- effettuare rimborsi spese che:
 - non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
 - non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi;
 - non siano espresse in nota.

Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto divieto** di:

- d. effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Fondazione nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente Parte Speciale, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- e. adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Fondazione;
- f. adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Fondazione, anche a mezzo di legali esterni e consulenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria, oltre al complesso di regole di cui al presente Modello, ai Destinatari **è fatto obbligo** di conoscere e rispettare quanto di seguito riportato:

- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti;
- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata nella Fondazione, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Fondazione (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- l'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Fondazione, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- accettare, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Fondazione;
- indurre il Destinatario, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.

Selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze)

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto obbligo** di:

- in relazione ai fornitori di beni, verificare l'attendibilità commerciale e professionale attraverso, ad esempio, la richiesta della visura camerale e di autodichiarazione antimafia;

- in relazione ai fornitori di servizi, valutare le competenze nell'ambito professionale richiesto, le referenze maturate ed il costo della collaborazione in rapporto alla qualità della prestazione, nonché la conoscenza e condivisione del metodo di lavoro;
- per le spese oltre la somma di euro 3.000,00 procedere alla selezione del fornitore attraverso il confronto di almeno 3 preventivi⁶ contenenti:
 - a) l'oggetto dell'intervento;
 - b) le caratteristiche tecniche;
 - c) le modalità, i tempi di esecuzione e/o di consegna;
 - d) l'eventuale disponibilità all'invio di campionatura;
 - e) le modalità ed i tempi di pagamento;
- verificare l'esistenza delle specifiche autorizzazioni dei fornitori che svolgono attività per le quali sono richieste;
- stipulare con il fornitore apposito contratto che indichi puntualmente l'oggetto dell'attività svolta, i compiti, le responsabilità, la durata e il corrispettivo pattuito e che:
 - a) il fornitore interessato dichiarare di conoscere e rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Fondazione;
 - b) il fornitore interessato dichiarare ove possibile, di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - c) che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c.;
- verificare la qualità del prodotto o del servizio fornito, l'integrità dell'imballo (ove presente) e i tempi di consegna;
- accertarsi della rispondenza della merce ricevuta rispetto a quanto ordinato;
- effettuare le disposizioni di pagamento della Fondazione a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- verificare regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra fornitore del bene o del servizio e controparte che ha ricevuto il pagamento;
- garantire la tracciabilità dell'iter di selezione e l'archiviazione della documentazione prodotta.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti in contanti o non adeguatamente documentati;
- effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o non intestati al fornitore;
- effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quello previsto nel contratto di fornitura o in paesi diversi da quelli di residenza del fornitore;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare prestazioni in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

Gestione dei flussi finanziari

Nella gestione dei flussi finanziari la Fondazione deve prevedere:

- che siano autorizzati alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti dotati di apposita procura;
- che siano fissati limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;
- che tutti le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili.

⁶ In relazione a particolari caratteristiche tecniche o di mercato del bene o del servizio da acquisire, si può derogare dalla richiesta dei tre preventivi.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto obbligo** di:

- assicurare che siano autorizzati alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti dotati di apposita procura;
- assicurare che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili;
- limitare al minimo indispensabile l'utilizzo di denaro contante, privilegiando il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento;
- assicurare che tutte le disposizioni sui conti correnti bancari intestati alla Fondazione, nonché i pagamenti eseguiti con modalità differenti (ad es. assegni), siano adeguatamente documentate ed autorizzate secondo il sistema di deleghe in vigore.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti in contanti – ad eccezione di quelli di modico importo ovvero di somma inferiore a 1.000,00 euro - o con mezzi non tracciabili;
- accettare pagamenti in denaro contante o tramite mezzi non tracciabili - ad eccezione di quelli di modico importo ovvero di somma inferiore a 1.000,00 euro;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto della Fondazione, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto.

A.5 Attuazione dei comportamenti descritti

In merito alle modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle varie tipologie di reato considerati nella presente Parte Speciale, si rinvia alla specifiche procedure adottate dalla Fondazione.

In particolare:

- 1) Regolamento acquisti e scelta dei contraenti;
- 2) protocollo per la “gestione delle verifiche ispettive da parte di organi di controllo”;
- 3) protocollo per la “gestione dell’accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale”;
- 4) protocollo per la “gestione dei contributi/finanziamenti pubblici”;
- 5) protocollo per la “gestione delle pratiche relative ai ricoveri e alle prestazioni da tariffare e da fatturare alla PA”;
- 6) protocollo per la “gestione delle attività di acquisto e di controllo delle forniture e criteri di selezione dei fornitori”;
- 7) Protocollo relativo alle procedure di ammissione e dimissione degli ospiti;
- 8) protocollo Scheda Struttura.

A.6 Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza

I Destinatari della presente Parte Speciale che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25, 24-ter, 25-octies e 25-decies del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni minime:

- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati rilevanti ai fini del Decreto;
- le notizie evidenziatrici i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale della Fondazione;
- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali criticità delle regole di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico della Fondazione.

L'Area Amministrativa deve provvedere ad inviare, **a cadenza semestrale**, all'Organismo di Vigilanza un *memorandum* interno relativo ad incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione con indicazione della Pubblica Amministrazione intervenuta, il personale della Fondazione presente al momento dell'ispezione e l'attività svolta.

A.7 Sistema disciplinare

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione, conformemente al CCNL applicabile o al contratto sottoscritto.

PARTE SPECIALE "B"
**DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA
DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

1.B Funzione della Parte Speciale "B"

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D. Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure ed i comportamenti che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

B.1 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto.

B.2 Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* D.Lgs. 231/01)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)

La norma tutela la *privacy* informatica e telematica, ovvero la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici. Essa prevede due distinte condotte di reato: quella dell'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, e quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

Sistema informatico è il complesso degli elementi fisici (*hardware*) e astratti (*software*) che compongono un apparato di elaborazione. Sistema telematico è qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione.

La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell'*hardware* che del *software*. La legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. È sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.

Intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi.

La condotta incriminata consiste alternativamente nell'intercettare, impedire o interrompere in modo fraudolento comunicazioni tra sistemi informatici.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)

La norma tutela il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici.

Il reato si perfeziona con la messa in opera delle apparecchiature idonee ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)

La norma punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni dati e programmi informatici.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente

pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

La norma sanziona la condotta di chiunque ponga in essere atti volti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o a sopprimere informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o programmi informatici.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

La norma punisce le condotte di distruzione e danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui (o ostacolo al loro funzionamento) che si realizzano attraverso la distruzione e il danneggiamento delle informazioni, dei dati e dei programmi ovvero la loro introduzione o trasmissione.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

La norma sanziona la medesima condotta descritta al punto precedente, commessa in danno di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

La condotta incriminata consiste alternativamente nel **procurarsi**, ovvero acquistare in qualsiasi modo la disponibilità (è del tutto irrilevante che il codice di accesso al sistema informatico altrui, oggetto di cessione, sia stato ottenuto illecitamente) **riprodurre**, ovvero effettuare la copia in uno o più esemplari, **diffondere** ovvero divulgare, **comunicare**, ovvero portare a conoscenza materialmente a terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel **fornire indicazioni** o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche. Essa sanziona la condotta di chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento.

Il riferimento è, tra l'altro, ai c.d. *virus*, programmi capaci di modificare o cancellare i dati di un sistema informatico.

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

La norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici aventi efficacia probatoria estendendo l'applicazione delle disposizioni sulla falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico.

Scopo della norma è di tutelare la fede pubblica attraverso la salvaguardia del documento informatico nella sua valenza probatoria.

B.2 bis Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 24-novies D.Lgs. 231/01)

Si tratta di reati previsti dalla L. 633/1941 a tutela del diritto d'autore. Segnatamente:

Art. 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Ai sensi del secondo comma, è possibile estinguere il reato pagando, prima dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria stabilita dal comma primo, oltre alle spese del procedimento. Tale articolo incrimina il c.d. "peer-to-peer"⁷, indicando però solamente l'immissione in *internet* di opere dell'ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.

L'oggetto della tutela è rappresentato dalle opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni:

- dell'art. 1 della l. 633/1941, secondo cui *"Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore"*⁸;
- dell'art. 2575 c.c., per il quale *"Formano oggetto del diritto di autore⁹ le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione"*.

Art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

⁷ Il *peer-to-peer* è lo scambio di opere protette che avviene nei sistemi di *file-sharing*, nei quali ciascun utente è sia *downloader* che *uploader* poiché automaticamente condivide i file scaricati anche durante la fase di *download*.

⁸ L'art. 2 specifica quali opere sono oggetto della tutela, disponendo che "In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico".

⁹ Il contenuto del diritto d'autore è definito dall'art. 2577 c.c., che dispone che "L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione" e dall'art. 12 della l. 633/1941, il quale prevede che l'autore abbia il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzare economicamente l'opera nei limiti fissati dalla legge.

- al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro.

Nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto

d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa¹⁰;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Art. 171-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per:

- a) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Art. 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Sebbene tale fattispecie presenti profili di sovrapposizione con quella prevista dalla lett. f) del comma 2 dell'art. 171-ter, le stesse si differenziano per una serie di ragioni:

- la pena comminata dall'art. 171-octies è più grave di quella comminata dall'art. 171-ter (uguale la reclusione, ma maggiore la multa): quindi non scatta la applicazione della clausola che esclude il primo reato se il fatto costituisca anche un reato più grave;
- le condotte incriminate non sono perfettamente sovrapponibili;
- il dolo è differente, richiedendosi il fine di lucro per il reato di cui all'art. 171-ter e il fine fraudolento per il reato di cui all'art. 171-octies;
- diverso è almeno in parte il tipo di trasmissione protetta, giacché l'art. 171-ter fa riferimento a trasmissioni rivolte a chi paga un canone di accesso, mentre l'art. 171-octies si riferisce a trasmissioni rivolte a utenti selezionati indipendentemente dal pagamento di un canone.

¹⁰ Tale condotta risulta assai simile a quella prevista dall' art. 171, comma 1, lett. a-bis), ma si distingue da quest' ultima in quanto prevede il dolo specifico del fine di lucro e la comunicazione al pubblico in luogo della messa a disposizione dello stesso.

B.3 Aree di rischio

Le aree di rischio della Fondazione, con riferimento ai reati informatici, al trattamento illecito di dati ed ai reati in materia di violazione del diritto d'autore, sono riconducibili a:

Gestione della sicurezza informatica, acquisto ed utilizzo di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore

L'attività di gestione della sicurezza informatica potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati informatici e, più in particolare, quelli inerenti l'alterazione di documenti aventi efficacia probatoria, la gestione degli accessi ai sistemi informativi interni o di concorrenti terzi e la diffusione di virus o programmi illeciti.

L'attività di installazione dei *software* protetti potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati in materia di violazione del diritto d'autore nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione duplicasse, per trarne profitto, programmi per elaboratore.

L'attività di acquisto dei software potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ipotesi in cui la Fondazione stipulasse contratti fittizi per costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi

B.4 Principi di comportamento

Principi comportamentali cardine della presente Parte Speciale sono:

- l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico, nel "*Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici*" e nel "*Regolamento sulla Privacy*" adottati dalla Fondazione;
- il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui agli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D. Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Gestione della sicurezza informatica, acquisto ed utilizzo di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore

- la rete deve essere protetta da *firewalls* e da *software antivirus/antispam*, costantemente aggiornati;
- i *backup* dei dati residenti sui *server* devono essere salvati con frequenza giornaliera ed i supporti adeguatamente conservati.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della sicurezza informatica è **fatto obbligo** di:

- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Fondazione, evitando che terzi soggetti possano venire a conoscenza;
- aggiornare trimestralmente le *password*;
- garantire la tracciabilità dei documenti prodotti attraverso l'archiviazione delle varie versioni dei documenti o comunque garantire meccanismi di tracciabilità delle modifiche;
- assicurare meccanismi di protezione dei *file*, quali *password*, conversione dei documenti in formato non modificabile.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- utilizzare le risorse informatiche (es. *personal computer* fissi o portatili) assegnate dalla Fondazione per finalità diverse da quelle lavorative;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici,

parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;

- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di *virus* con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di ente concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- installare *software*/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati dalla Fondazione.

I presidi di controllo sopra indicati sono applicati dalla Fondazione anche ai fini della prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Inoltre, è fatto divieto di:

- porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Fondazione, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione - al fine di trarne profitto - beni/opere realizzati usurpando il diritto d'autore o brevetti di terzi;
- diffondere - tramite reti telematiche - un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori, banche dati, opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio.

B.5 Attuazione dei comportamenti descritti

In merito alle modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle varie tipologie di reato considerati nella presente Parte Speciale, si rinvia alle specifiche procedure adottate dalla Fondazione.

In particolare:

1. Regolamento sulla Privacy;
2. Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici;
3. Protocollo per la gestione dell'accreditamento con il SISS;
4. Protocollo sulla Privacy.

Disciplinare per l'utilizzo dei sistemi informatici della Fondazione??? Non esiste nessun disciplinare in merito, né si trova traccia di ciò che bisogna fare nelle aree della mappatura individuate dall'OdV

B.6 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari della Presente Parte Speciale che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

B.7 Sistema disciplinare

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione, conformemente al CCNL applicabile o al contratto sottoscritto.

PARTE SPECIALE "C"
REATI SOCIETARI

1.C Funzione della Parte Speciale C

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art.25-ter del D. Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure ed i comportamenti che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

C.1 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate le principali fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art.25-ter del Decreto

C.2 Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/01)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Si tratta della fattispecie di società non quotate i cui amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, ovvero sui beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzo, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o creditori (art. 2622 c.c.)

Riguarda la condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione, i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, esponendo consapevolmente fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettendo informazioni rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali.

Il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo abbia cagionato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo secondo comma di tale disposizione, contenuto nel D. Lgs. 231/2001.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Riguarda la condotta di amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli riducendo l'integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva.

La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato è costituito dalla condotta degli amministratori mediante l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Le operazioni in pregiudizio dei creditori sono costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società - con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 -violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

Più in specifico, la norma rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (rt. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori e costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)

La norma punisce chi dà o promette utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (o a quanti sono ad essi sottoposti), i quali, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per

compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.».

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell'ente.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato si realizza nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ex lege) esponcano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato si realizza, altresì, indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro dei predetti soggetti, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

C.3 Aree di rischio

Le aree di rischio della Fondazione, con riferimento ai reati societari sono riconducibili a:

Gestione della contabilità e dei rapporti con gli organi sociali

Le attività connesse alla gestione della contabilità ed alla predisposizione del bilancio potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di false comunicazioni sociali ad esempio attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili.

La gestione dei rapporti con gli organi sociali potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di impedito controllo qualora, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, impedisse o semplicemente ostacolasse lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali.

Gestione delle attività di vigilanza

La gestione delle attività di vigilanza potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza qualora ad esempio vengano fornite informazioni mendaci ovvero vengano omesse informazioni dovute relative alla Fondazione.

C.4 Principi di comportamento

Principi comportamentali cardine della presente Parte Speciale sono:

- l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico;
- il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Gestione della contabilità e dei rapporti con gli organi sociali

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione della contabilità e dei rapporti con gli organi sociali **è fatto obbligo** di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Fondazione;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi deve effettuare il relativo controllo;
- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;

Gestione delle attività di vigilanza

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione delle attività di vigilanza **è fatto obbligo** di:

- improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico nonché nella presente Parte Speciale;
- gestire gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza, nonché la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale;
- effettuare gli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse e darne comunque informativa tempestivamente e con le modalità ritenute più idonee;
- assicurare che la documentazione da inviare alle Autorità di Vigilanza sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Fondazione, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete

attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;

- occultare documenti, impedire o semplicemente ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali;
- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà.

C.5 Attuazione dei comportamenti descritti

In merito alle modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle varie tipologie di reato considerati nella presente Parte Speciale, si rinvia alla specifiche procedure adottate dalla Fondazione.

In particolare:

1. Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
2. Protocollo della gestione delle attività amministrative e di redazione del bilancio;
3. Protocollo per la gestione dei flussi monetari.

C.6 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari della Presente Parte Speciale che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni minime:

- ogni nuova attività e/o ogni variazione alle attività rilevate a rischio di propria competenza;
- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

L'Area Amministrativa deve provvedere ad inviare, **a cadenza semestrale**, all'Organismo di Vigilanza un *report* con i verbali delle riunioni contenenti delibere relative a:

- mutamento dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- variazioni al sistema delle deleghe e delle procure;
- altre ritenute di interesse per l'attività istituzionale dell'OdV.

C.7 Sistema disciplinare

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione, conformemente al CCNL applicabile o al contratto sottoscritto.

PARTE SPECIALE "D"
DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O
GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E REATI AMBIENTALI

1.D. Funzione della Parte Speciale D

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i "Destinatari" del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-septies e 25-undecies del D. Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure ed i comportamenti che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

D.1 Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate le principali fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 25-septies e 25-undecies del Decreto.

D.2 Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/01)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Vi incorre chiunque cagioni per colpa¹¹ la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (art. 590, III comma, c.p.)

Vi incorre chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima.

La lesione personale è **grave (art. 583 c.p.)**:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è **gravissima (art. 583 c.p.)** se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

D.2-bis Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/01)

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

La norma punisce:

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
- chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;
- salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di sito protetto (art. 733-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Sanzioni penali (art. 137 co. 2, 3, 5, 11 e 13 D. Lgs. 152/2006)

¹¹ Ovvero per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La norma punisce chiunque:

- apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;
- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1
- non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

La norma punisce, altresì, lo scarico - nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili- di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 co. 1 lett. a) e b), 3, 5 e 6 D. Lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

Bonifica di siti (art. 257 co. 1 e 2 D. Lgs. 152/2006)

- La norma punisce chiunque:
- cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti D. Lgs. 152/2006;
- omette la comunicazione di cui all'articolo 242 D. Lgs. 152/2006.

La condotta di inquinamento di cui al primo punto è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4, D. Lgs. 152/2006)

La norma punisce chi:

- predispone un certificato di analisi dei rifiuti falso in relazione alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e
- chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1, D. Lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti

elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La condotta è aggravata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies*)

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La condotta è aggravata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, co. 6, 7 e 8, D. Lgs. 152/2006)

La norma punisce:

- chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. La condotta è aggravata in caso di trasporto di rifiuti pericolosi;
- colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
- il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta è aggravata nel caso di rifiuti pericolosi.

Sanzioni (art. 279 co. 5, D. Lgs. 152/2006)

La norma punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Art. 1, co. 1 e 2, L. 150/1992

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base

all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Art. 2, co. 1 e 2, L. 150/1992

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione,

limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Art. 3-bis, L. 150/1992

La norma punisce le condotte di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, 1° comma L. 150/1992).

Art. 6, co. 4, L. 150/1992

La norma punisce chi detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 co. 6, L. 549/1993).

Il reato punisce chi viola le disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

Inquinamento doloso (art. 8 co. 1 e 2, D. Lgs. 202/2007)

Il reato punisce lo sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Inquinamento colposo (art. 9 co. 1 e 2, D. Lgs. 202/2007)

Il reato punisce lo sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.)

Il reato punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452 *ter* c.p.)

Il reato si configura se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, ovvero la morte.

Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.)

Il reato punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale, che si verifica alternativamente in caso di:

- alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.)

Qualora taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* è commesso per colpa.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.)

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

Impedimento del controllo (art. 452 *septies* c.p.)

Il reato punisce chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.

D.3 Aree di rischio

Le aree di rischio della Fondazione, con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro ed ai reati ambientali sono riconducibili a:

Gestione del sistema di prevenzione e protezione

Le attività connesse alla gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell'ipotesi in cui, ad esempio, la violazione della normativa di riferimento cagionasse ad un lavoratore una grave lesione personale.

Gestione delle attività ad impatto ambientale, compresa l'attività di cucina

La gestione delle attività di smaltimento dei rifiuti potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati ambientali nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Fondazione stipulasse contratti con vettori, smaltitori o intermediari non qualificati e/o non muniti delle necessarie autorizzazioni di legge, al fine di ottenere un risparmio economico.

La gestione delle attività di smaltimento dei rifiuti potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati ambientali nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della

Fondazione, al fine di ottenere un risparmio economico, smaltisse autonomamente ed illegalmente i rifiuti.

D.4 Principi di comportamento

Principi comportamentali cardine della presente Parte Speciale sono:

- l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico;
- il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui agli artt. 25-septies e 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Gestione del servizio di prevenzione e protezione

Applicazione delle procedure in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La Fondazione ha adottato un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, costantemente aggiornato.

Il Datore di Lavoro è stato individuato nella figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione ha predisposto un sistema di deleghe che consente di definire le responsabilità, i compiti ed i poteri gravanti sugli altri soggetti chiamati ad operare nel sistema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, sono chiaramente individuati e formalizzati i seguenti ruoli ai quali sono attribuiti precisi obblighi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente:

- i Preposti;
- il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il suo Responsabile;
- il Medico Competente;
- i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- i lavoratori Addetti e incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (squadre antincendio e squadre di primo soccorso).

Ai Destinatari, come sopra individuati, e a tutti i soggetti aventi compiti di responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche secondo gli accordi contrattuali innanzi richiamati, è fatto obbligo di operare nel rispetto del Codice Etico, delle normative applicabili e garantire, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei pericoli;
- un adeguato livello di informazione/formazione dei dipendenti e dei fornitori/appaltatori, sul sistema di gestione della sicurezza e salute definito dalla Fondazione e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Fondazione;
- la prevenzione di infortuni e malattie, e la gestione delle emergenze;
- l'adeguatezza delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Fondazione per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso di violazioni dei principi comportamentali definiti e comunicati dalla Fondazione, in accordo con il sistema sanzionatorio enucleato nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Fondazione ed al quale si rinvia.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, illecito disciplinare e contravvenzione, le violazioni agli obblighi di cui all'art. 59 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008, secondo cui i lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui sottoper eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

In generale, tutti Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dalla Fondazione al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità predefinite, eventuali segnali di rischio o di pericolo (ad esempio quasi incidenti), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole aziendali.

Ai Destinatari è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e di controllo del Codice Etico, del Modello e delle regole aziendali in materia di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Principi di controllo

I Destinatari coinvolti nella gestione delle attività in materia della sicurezza e prevenzione devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, l'esecuzione dei seguenti controlli:

Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri

- a) i soggetti cui sono stati conferiti i poteri in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i suddetti poteri ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili alla Fondazione;
- b) i soggetti cui sono stati conferiti i poteri in materia di sicurezza, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), definiscono ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza.

Definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e identificazione e valutazione continua dei rischi

Il Datore di Lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, deve:

- a) definire gli obiettivi e i programmi per il miglioramento continuo delle condizioni di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute;
- b) effettuare periodicamente una analisi formalizzata dei rischi e impatti ambientali esistenti. La valutazione dei rischi deve essere ripetuta ogniqualvolta dovessero avvenire mutamenti organizzativi e operativi nonché modifiche tecniche e deve descrivere le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale oltre al programma delle misure ritenute opportune al fine di attuare gli interventi concretamente realizzabili per ridurre l'entità dei rischi individuati. Per quanto in specifico attiene all'Attività di valutazione dei rischi ed il "Documento di Valutazione dei Rischi" (DVR), in conformità al disposto normativo (art. 28 e seguenti del D. Lgs. 81/2008) è redatto un Documento di Valutazione dei Rischi con le metodologie e i criteri specificati nel documento stesso e con i contenuti richiesti dalla legge. Detto Documento di Valutazione dei Rischi esamina le singole aree dove vengono sviluppate le attività rilevanti al fine della tutela dell'igiene e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'adeguatezza del DVR è monitorata costantemente dal servizio di prevenzione e protezione attraverso le segnalazioni che pervengono al servizio stesso e comunque rivista e, nel caso aggiornata, in caso di:

- mutamenti organizzativi o nuove disposizioni aziendali;
- nuove disposizioni di legge;
- qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- a seguito di infortuni significativi;
- in ogni caso almeno ogni due anni.

Formazione e informazione sulla sicurezza e salute ai dipendenti

Fatte salve tutte le considerazioni espresse in premessa, il Datore di Lavoro provvede, con il supporto del RSPP a:

- organizzare ed erogare programmi di formazione / addestramento continui ai lavoratori;
- organizzare ed erogare programmi di formazione specifici.

I Dirigenti con il supporto di RSPP provvedono a:

- valutare, nel corso della selezione, la capacità dei fornitori di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dal fornitore a svolgere l'opera richiesta che di quelli della Fondazione;
- comunicare formalmente ai fornitori le regole comportamentali e di controllo adottate dalla Fondazione, definite nel presente Modello.

Sorveglianza sanitaria

È responsabilità di RSPP monitorare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente dotandolo degli adeguati spazi per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per l'archiviazione della documentazione che da tale attività emerga.

È responsabilità del Medico Competente, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valutare l'adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze.

I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la documentabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria.

Gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione
Al Datore di Lavoro coinvolto nella gestione dei fornitori, dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione è fatto obbligo di:

- rispettare i principi di comportamento adottati dalla Fondazione in tema di selezione e gestione di fornitori di beni e servizi;
- valutare, nel corso della selezione, la capacità delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dagli stessi che di quelli della Fondazione;
- verificare l'idoneità tecnico – professionali delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, secondo le modalità previste dall'art. 26 co. 1 del D. Lgs. 81/2008;
- fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni su:
- rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operano;
- misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- elaborare un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI) finalizzato a:
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;

- garantire che nei suddetti contratti siano indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto;
- formalizzare e tracciare i controlli effettuati sulla documentazione obbligatoria – ai sensi della normativa di riferimento – al momento dell'ingresso degli appaltatori nei locali della Fondazione.

Gestione delle attività ad impatto ambientale

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella **gestione delle attività ad impatto ambientale è fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto del Codice Etico della Fondazione;
- essere costantemente aggiornati sulle normative in vigore e di rispettarle;
- identificare la natura e le caratteristiche dei rifiuti ed attribuire la corretta caratterizzazione, al fine di definire le corrette modalità di smaltimento secondo le previsioni di legge;
- ottenere le apposite autorizzazioni alla gestione dei rifiuti;
- stipulare contratti con fornitori preposti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti dotati delle apposite autorizzazioni, richiedendone copia da archiviare;
- aggiornare tempestivamente gli appositi registri previsti dalla normativa, ove applicabile.

In caso di attività gestite da fornitori terzi, ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto obbligo** di:

- assicurare che i fornitori siano sottoposti ad un processo di qualifica preliminare alla stipula del contratto di fornitura, che preveda, tra gli altri, la verifica dei seguenti aspetti:
- autodichiarazione antimafia e altra documentazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità;
- autorizzazioni di legge per la gestione delle attività oggetto del contratto;
- capacità tecnica e operativa a svolgere le attività oggetto del contratto;
- garantire che il dispositivo contrattuale utilizzato contenga apposita informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Fondazione con riferimento al D. Lgs.231/2001 e sulle conseguenze che possono avere, con riguardo ai rapporti contrattuali, comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico della Fondazione ed alla normativa vigente.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- conferire i rifiuti in discariche non autorizzate o non dotate delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;
- utilizzare fornitori preposti alla raccolta e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni.

D.5 Attuazione dei comportamenti descritti

In merito alle modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle varie tipologie di reato considerati nella presente Parte Speciale, si rinvia alle specifiche procedure adottate dalla Fondazione.

In particolare:

1. Protocollo per la gestione dei farmaci scaduti;
2. Protocollo per la gestione dei rifiuti.

D.6 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari della Presente Parte Speciale che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-*septies* e 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza:

- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

L'ufficio amministrativo deve provvedere ad inviare, **a cadenza semestrale**, all'Organismo di Vigilanza un *report* con:

- ogni variazione che richieda o che abbia richiesto l'aggiornamento del relativo Documento di Valutazione dei Rischi;
- lista dei verbali delle riunioni del RSPP;
- i cambiamenti al sistema delle procure, come decisi dal Consiglio di Amministrazione.

D.7 Sistema disciplinare

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione, conformemente al CCNL applicabile o al contratto sottoscritto.

PARTE SPECIALE "E"
DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO E'
IRREGOLARE

1.E Funzione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art.25-*duodecies* del D. Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

E.1 Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito si riporta la fattispecie di reato che fonda la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art.25-*duodecies* del Decreto.

E.2 Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 co. 12-*bis* del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Il reato si configura allorquando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori:

- privi del permesso di soggiorno;
- il cui permesso di soggiorno è scaduto e non è stato richiesto il rinnovo nei termini di legge;
- il cui permesso di soggiorno è stato revocato o annullato.

Il predetto reato comporta la responsabilità amministrativa di cui al Decreto quando:

- i lavoratori reclutati sono in numero superiore a tre;
- trattasi di minori in età non lavorativa;
- i lavoratori intermediati sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Diposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Il delitto si configura allorquando il soggetto promuova, diriga, organizzi, finanzi o effettui il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compia atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero quando il soggetto, al fine di trarne un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato).

E.3 Aree a rischio

Le aree di rischio della Fondazione, con riferimento al delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare, sono riconducibili a:

Selezione e gestione del personale

L'attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, il datore di lavoro della Fondazione occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

Gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione.

La gestione dei rapporti con i fornitori e la gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione potrebbe astrattamente presentare profili di rischio in relazione al delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, il datore di lavoro si rivolgesse a fornitori che impiegano lavoratori cittadini di stati terzi privi del permesso di soggiorno.

E.4 Principi di comportamento

Principi comportamentali cardine della presente Parte Speciale sono:

- l'obbligo di operare nel rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza e chiarezza e dei principi espressi nel Codice Etico della Fondazione;
- il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui all'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/2001 sopra richiamato.

Selezione e gestione del personale

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto obbligo** di:

- in caso di ricorso a Società esterna, ricorrere alle Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;
- verificare che i candidati cittadini di paesi terzi:
 - siano in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (non scaduto o revocato o annullato);
 - in caso di permesso di soggiorno scaduto, abbiano presentato richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa (documentata dalla relativa ricevuta postale);
- monitorare la validità dei documenti dei dipendenti cittadini di stati terzi e sollecitare il rinnovo degli stessi prima della scadenza indicata sul permesso di soggiorno.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, ecc.

Gestione dei rapporti con i fornitori e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione

Il Datore di Lavoro coinvolto nella gestione della predetta attività deve inserire nei contratti con i predetti fornitori apposita clausola che specifichi:

- che l'impresa interessata dichiara di conoscere e rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Fondazione;
- che l'impresa interessata dichiara di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione;
- che, in caso di ricorso ad agenzie esterne, l'impresa interessata dichiara di ricorrere esclusivamente ad Agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiede evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Qualora tali clausole non siano accettate dalla controparte, la Fondazione deve darne notizia all'Organismo di Vigilanza mediante l'invio di *e-mail*/riepilogativa delle ragioni addotte.

Il Datore di Lavoro/RSPP, inoltre, deve:

- richiedere alle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- copia del permesso di soggiorno/carta di soggiorno dei lavoratori cittadini di stati terzi impiegati;
- in caso di permesso di soggiorno scaduto, copia della ricevuta postale attestante la presentazione della richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa;
- in caso di impiego di manodopera reclutata presso agenzie di lavoro, copia delle evidenze inerenti la corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali.

E.5 Attuazione dei comportamenti descritti

In merito alle modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle varie tipologie di reato considerati nella presente Parte Speciale, si rinvia alla specifiche procedure adottate dalla Fondazione.

In particolare:

1. Regolamento del Personale;
2. Regolamento per la selezione del personale da assumere;
3. Protocollo relativo alla selezione del personale;
4. Protocollo relativo alla gestione del personale;
5. Protocollo relativo alla gestione degli incarichi di consulenza e prestazioni professionali.

E.6 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

In caso di assunzioni di cittadini di stati terzi, gli uffici amministrativi inviano all'Organismo di Vigilanza un *report* con:

- generalità del nuovo assunto;
- copia del permesso di soggiorno con evidenza della data di scadenza dello stesso.

In caso di gestione dei rapporti con i fornitori e la gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione il Datore di Lavoro invia all'Organismo di Vigilanza un *report* con:

- copia dei contratti stipulati con imprese appaltatrici o lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione con evidenza della clausola contrattuale di cui alla presente Parte Speciale.

E.7 Sistema disciplinare

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione, conformemente al CCNL applicabile o al contratto sottoscritto.

